

Ordinanza del DEFR concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale,
OLAIA)¹

del 26 ottobre 2011 (Stato 1° luglio 2015)

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)²,
visti gli articoli 7 capoverso 2, 8, 9 capoverso 1, 11, 15 capoverso 2, 16,
19 capoverso 3, 20, 21 capoverso 2, 25 capoversi 2 e 3, 27 capoverso 2,
30 capoverso 6, 31 capoverso 1, 32 capoverso 6, 36 capoversi 1 e 2,
42 capoversi 5 e 6, 43 capoverso 2, 58 capoversi 1 e 2 e 69 dell'ordinanza
del 26 ottobre 2011³ sugli alimenti per animali (OsAIA),⁴*

ordina:

Sezione 1:

Materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali

Art. 1 Requisiti tecnici relativi agli alimenti per animali

Gli alimenti per animali devono essere conformi alle disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche riportate nell'allegato 1.1.

Art. 1a⁵ Materie prime che non devono essere notificate

L'elenco delle materie prime che non devono essere notificate figura nell'allegato 1.4.

Art. 2 Sostanze vietate o autorizzate con restrizioni nell'alimentazione animale

Sono vietati o autorizzati con restrizioni l'immissione sul mercato e l'uso come alimenti per animali delle sostanze riportate nell'allegato 4.1.

RU 2011 5699

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6401).

² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³ RS 916.307

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 15 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1739).

⁵ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 15 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1739).

Art. 3 Maggiori controlli

¹ L'allegato 4.2 parte 1 contiene l'elenco degli alimenti per animali la cui importazione sottostà a maggiori controlli secondo l'articolo 58 OsAIA. Nello stesso sono indicati anche i controlli specifici con le relative frequenze per prodotto e Paese d'origine.

² Qualora provengano da Paesi esterni all'UE, gli alimenti per animali elencati nell'allegato 4.2 parte 1 possono essere importati in Svizzera soltanto su preavviso, attraverso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo.

³ All'atto della liberazione della merce controllata l'organismo di controllo compila un documento d'accompagnamento secondo l'allegato 4.2 parte 2, che deve accompagnare la merce fino al consumatore finale.

Art. 4 Tenore di additivi per alimenti per animali

¹ Fatte salve le condizioni d'uso stabilite nell'autorizzazione, le materie prime e gli alimenti complementari per animali non devono contenere additivi per alimenti per animali in quantità di oltre il centuplo della concentrazione massima consentita negli alimenti completi per animali o di oltre il quintuplo nel caso dei coccidiostatici e degli istomonostatici.

² Il centuplo della concentrazione massima di additivi per alimenti per animali consentito negli alimenti completi per animali può essere superato solo se la composizione dei prodotti in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale secondo l'articolo 11 OsAIA. Le condizioni d'uso di tali alimenti per animali sono specificate nell'elenco degli scopi d'utilizzo per alimenti dietetici per animali secondo l'allegato 3.1⁶.

Art. 5⁷ Alimenti dietetici per animali

¹ L'elenco degli scopi d'utilizzo autorizzati degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (alimenti dietetici per animali) e delle rispettive caratteristiche nutrizionali particolari è riportato nell'allegato 3.1.

² Le esigenze per gli alimenti per animali immessi sul mercato sotto forma di bolo sono stabilite nell'allegato 3.2.

⁶ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DEFR del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1621). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1621).

Sezione 2: Etichettatura e presentazione di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali

Art. 6 Indicazioni

¹ L'etichettatura delle materie prime, degli alimenti composti o degli alimenti dietetici per animali e la presentazione dell'etichettatura possono richiamare l'attenzione, in particolare, sulla presenza o assenza di una sostanza nell'alimento per animali, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione specifica a ciò correlata, purché siano adempiute le seguenti condizioni:

- a. l'indicazione è oggettiva, verificabile dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e comprensibile per l'utilizzatore dell'alimento per animali;
- b. lo stabilimento responsabile dell'etichettatura fornisce, su richiesta dell'UFAG, una prova scientifica della veridicità dell'indicazione, mediante riferimento a documenti scientifici pubblicamente accessibili o a ricerche documentate effettuate dall'impresa. La prova scientifica deve essere disponibile al momento dell'immissione sul mercato dell'alimento per animali. Gli acquirenti possono esprimere all'UFAG i loro dubbi in merito alla veridicità di un'indicazione. Se l'UFAG giunge alla conclusione che la prova scientifica relativa a un'indicazione è ingannevole, esige che venga eliminata l'indicazione in questione.

² Sono consentite indicazioni riguardanti l'ottimizzazione dell'alimentazione e l'integrazione o il soddisfacimento delle esigenze fisiologiche, a condizione che non contengano una delle indicazioni secondo il capoverso 3 lettera a.

³ L'etichettatura delle materie prime o degli alimenti composti per animali e la presentazione dell'etichettatura non devono comportare allegazioni secondo le quali la materia prima o l'alimento composto per animali:

- a. previene, tratta o cura una malattia, fatta eccezione per i coccidiostatici e gli istomonostatici; la presente lettera non si applica tuttavia alle indicazioni riguardanti la prevenzione degli squilibri nutrizionali, a condizione che a ciò non si associ alcun sintomo patologico;
- b. ha un particolare fine nutrizionale menzionato nell'elenco degli scopi d'utilizzo riportato nell'allegato 3.1, tranne nei casi in cui adempie le condizioni in esso stabilite.

Art. 7 Requisiti minimi relativi all'etichettatura di alimenti per animali

¹ L'indicazione dell'elenco degli additivi per alimenti per animali deve essere conforme ai requisiti del capitolo I dell'allegato 8.2 o del capitolo I dell'allegato 8.3, tranne nei casi in cui le prescrizioni relative all'etichettatura per l'autorizzazione dell'additivo per alimenti per animali in questione prevedono altrimenti.

² Il tenore d'acqua deve essere indicato conformemente all'allegato 1.1 numero 6.

³ Ulteriori disposizioni in materia di etichettatura sono riportate nell'allegato 8.1.

Art. 8 Requisiti particolari relativi all'etichettatura di materie prime

¹ Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 OsAIA, l'etichettatura delle materie prime deve comprendere le indicazioni seguenti:

- a. l'indicazione obbligatoria corrispondente alla rispettiva categoria secondo l'elenco riportato nell'allegato 1.2; o
- b. le indicazioni previste dal catalogo secondo l'articolo 9 OsAIA per la materia prima in questione.

² L'etichettatura delle materie prime contenenti additivi per alimenti per animali deve comprendere le indicazioni supplementari seguenti:

- a. le specie animali o le categorie di animali cui è destinata la materia prima, se gli additivi per alimenti per animali in questione non sono autorizzati per tutte le specie animali o lo sono in concentrazioni massime per determinate specie;
- b. le istruzioni per l'uso corretto secondo l'allegato 8.1 numero 4, se per l'additivo per alimenti per animali in questione è stata stabilita una concentrazione massima;
- c. la durata minima di conservazione per gli additivi per alimenti per animali che non sono additivi tecnologici.

Art. 9 Requisiti obbligatori particolari relativi all'etichettatura di alimenti composti per animali

¹ Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 OsAIA, l'etichettatura degli alimenti composti per animali deve comprendere le indicazioni seguenti:

- a. le specie animali o le categorie di animali cui è destinato l'alimento composto per animali;
- b.⁸ le istruzioni per l'uso corretto con l'indicazione dello scopo dell'alimento per animali e le indicazioni redatte secondo l'allegato 8.1 numero 4 se l'alimento contiene additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi per animali;
- c. qualora il produttore non sia lo stabilimento responsabile dell'etichettatura:
 1. il nome o la ditta e l'indirizzo del produttore, o
 2. il numero d'omologazione o di registrazione del produttore;
- d. la durata minima di conservazione, secondo le disposizioni seguenti:
 1. la dicitura «da consumarsi entro ...», seguita dall'indicazione della data (giorno, mese, anno), per gli alimenti per animali facilmente deperibili a causa del processo di deterioramento,
 2. la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro ...», seguita dall'indicazione della data (mese e anno), per gli altri alimenti per animali, o

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6401).

3. la dicitura «... (giorni o mesi) dopo la data di fabbricazione», se nell'ambito dell'etichettatura è inserita la data di fabbricazione;
 - e. l'elenco delle materie prime che compongono l'alimento per animali, sotto il titolo «Composizione», indicando il nome di ogni materia prima, secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a o b, in ordine decrescente di importanza ponderale, calcolata in base al tenore d'acqua dell'alimento composto; può essere indicata anche la percentuale in peso;
 - f. le indicazioni obbligatorie secondo il capitolo II dell'allegato 8.2 o il capitolo II dell'allegato 8.3.
- ² L'elenco menzionato nel capoverso 1 lettera e deve adempiere i seguenti requisiti:
- a. la denominazione e la percentuale ponderale di una materia prima se la presenza della materia prima è evidenziata nell'etichettatura in parole, immagini o grafici;
 - b. se le percentuali ponderali delle materie prime contenute negli alimenti composti per animali da reddito non sono indicate sull'etichettatura, lo stabilimento responsabile dell'etichettatura, ferme restando le disposizioni sulla proprietà intellettuale, mette a disposizione dell'acquirente, su richiesta, informazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto, in un intervallo del ± 15 per cento del valore, secondo la formulazione dell'alimento per animali;
 - c. nel caso di alimenti composti per animali da compagnia, ad eccezione degli animali da pelliccia, l'indicazione della denominazione specifica della materia prima può essere sostituita da quella della categoria secondo l'allegato 1.3 cui appartiene la materia prima.

³ Per gli alimenti composti per animali secondo il capoverso 2 lettera c, l'allegato 1.3 contiene un elenco delle categorie di materie prime che possono essere indicate al posto delle singole materie prime nell'etichettatura degli alimenti per animali da compagnia, ad eccezione degli animali da pelliccia.

Art. 10 Requisiti supplementari relativi all'etichettatura di alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali

Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAIA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza, l'etichettatura degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. la qualifica «dietetici», riservata esclusivamente ad alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, congiuntamente alla denominazione dell'alimento per animali secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAIA;
- b. le indicazioni prescritte per il rispettivo scopo d'utilizzo nelle colonne da 1 a 6 dell'elenco degli scopi d'utilizzo previsti secondo l'allegato 3.1;
- c. l'indicazione di consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell'uso dell'alimento per animali o prima di prolungare la durata d'utilizzo.

Art. 11 Requisiti supplementari relativi all'etichettatura di alimenti per animali da compagnia

Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 OsAIA e l'articolo 9 della presente ordinanza, sull'etichetta degli alimenti per animali da compagnia deve comparire un numero di telefono gratuito o un altro mezzo di comunicazione idoneo a consentire all'acquirente di richiedere informazioni supplementari riguardo:

- a. agli additivi per alimenti per animali contenuti nell'alimento per animali da compagnia; e
- b. alle materie prime in essi incorporate, se la categoria è indicata secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera c.

Art. 12 Requisiti supplementari relativi all'etichettatura di alimenti non conformi per animali

Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 OsAIA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza, un alimento per animali che non soddisfa i requisiti legali, come ad esempio un alimento contaminato per animali, deve riportare nell'etichettatura le indicazioni particolari secondo l'allegato 8.4.

Art. 13 Deroghe relative all'etichettatura

¹ Per quanto riguarda gli alimenti per animali confezionati, le indicazioni secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettere c, d ed e OsAIA e l'articolo 8 capoverso 2 lettera c o l'articolo 9 capoverso 1 lettere c, d ed e della presente ordinanza possono essere fornite su una parte dell'imballaggio diversa da quella riservata all'etichetta secondo l'articolo 14 capoverso 1 OsAIA. In tal caso occorre specificare dove compaiono tali indicazioni.

² Le indicazioni obbligatorie secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera f non sono necessarie per miscele di grani interi, semi e frutti.

³ Nel caso degli alimenti composti per animali costituiti da non più di tre materie prime non sono obbligatorie le indicazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere a e b, se dalla descrizione risulta chiaramente quali materie prime sono state utilizzate.

⁴ Per quantitativi di materie prime o di alimenti composti per animali che non superano i 20 chilogrammi, destinati all'utilizzatore finale e venduti sfusi, le indicazioni secondo l'articolo 15 OsAIA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza possono essere fornite all'acquirente mediante adeguata affissione nel punto vendita. In tal caso le indicazioni secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAIA e l'articolo 8 capoverso 1 o l'articolo 9 capoverso 1 lettere a e b della presente ordinanza sono trasmesse all'acquirente quantomeno sulla fattura o congiuntamente alla stessa.

⁵ Nel caso degli alimenti per animali da compagnia venduti in imballaggi contenenti più confezioni, le indicazioni secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettere b, c, f e g OsAIA e l'articolo 9 capoverso 1 lettere b, c, e, nonché f della presente ordinanza possono comparire solo sull'imballaggio esterno invece che su ciascuna confezione, a condizione che il peso totale combinato dell'imballaggio non superi i 10 kg.

⁶ Le materie prime fornite da stabilimenti della produzione primaria a imprese del settore dell'alimentazione animale non sottostanno alle prescrizioni relative all'etichettatura secondo l'articolo 15 OsAIA e l'articolo 8 della presente ordinanza.

⁷ L'UFAG può applicare deroghe per gli alimenti per animali allevati a scopi scientifici o sperimentali, a condizione che l'etichetta indichi tale scopo.

⁸ Le indicazioni secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettere c, d, e, nonché g OsAIA e l'articolo 9 capoverso 1 lettere b e c della presente ordinanza non sono necessarie, se l'acquirente attesta per scritto, prima di ogni transazione commerciale, di rinunciarvi. Una transazione commerciale può comprendere diversi invii.

⁹ Le indicazioni di etichettatura possono essere scritte in altre lingue, oltre che in quelle ufficiali.

Art. 14 Etichettatura facoltativa

¹ Oltre ai requisiti obbligatori relativi all'etichettatura, nell'etichettatura delle materie prime e degli alimenti composti per animali possono essere fornite le indicazioni facoltative seguenti, a condizione che siano rispettati i principi generali di cui alla presente sezione:

- a. il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da reddito;
- b. il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da compagnia.

² Il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da reddito è calcolato applicando i metodi secondo l'allegato 8.6.

³ Il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da compagnia può essere calcolato applicando i metodi secondo l'allegato 8.6 o altri metodi ufficialmente validi, utilizzati nell'UE. Il metodo applicato deve essere riportato nell'etichettatura.

Sezione 3: Additivi per alimenti per animali e premiscele

Art. 15 Condizioni d'utilizzo di additivi per alimenti per animali e premiscele

Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele devono soddisfare le condizioni secondo l'allegato 6.2 e le condizioni d'utilizzo stabilite nell'autorizzazione per additivi per alimenti per animali, tranne nei casi in cui l'autorizzazione prevede altrimenti.

Art. 16 Richieste e domande

¹ Le richieste di omologazione di additivi per alimenti per animali e le domande di autorizzazione devono essere preparate secondo le indicazioni dell'allegato 5.

² Le domande per esperimenti con additivi per alimenti per animali secondo l'articolo 21 OsAIA devono soddisfare i requisiti secondo l'allegato 5 capoverso 2.

Art. 17 Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali

¹ L'elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali secondo l'articolo 20 capoverso 1 OsAIA è riportato nell'allegato 2.

² La nomenclatura dei gruppi funzionali di additivi per alimenti per animali è riportata nell'allegato 6.1.

Art. 18 Requisiti particolari relativi all'etichettatura di additivi per alimenti per animali e premiscele

Oltre alle informazioni secondo l'articolo 32 capoverso 1 OsAIA, l'imballaggio o il contenitore di un additivo per alimenti per animali appartenente a uno dei gruppi funzionali secondo l'allegato 8.5 o di una premiscela contenente una simile sostanza deve recare, in maniera visibile, chiaramente leggibile e indelebile, le informazioni secondo l'allegato 8.5.

Sezione 4: Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali**Art. 19**

¹ Le concentrazioni massime di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono riportate nell'allegato 10 parte 1.

² Le soglie d'intervento per le sostanze indesiderabili e le misure specifiche da prendere in caso di loro superamento negli alimenti per animali sono riportate nell'allegato 10 parte 2.

³ Le concentrazioni massime di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti per animali sono riportate nell'allegato 10 parte 3.

Sezione 5: Prescrizioni relative all'igiene degli alimenti per animali**Art. 20**

¹ Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono adempiere le disposizioni dell'allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra.

² Le imprese del settore dell'alimentazione animale della produzione primaria che necessitano di un'omologazione secondo l'articolo 48 OsAIA, devono adempiere le disposizioni dell'allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra.

³ Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono, se previsti:

- a. soddisfare criteri microbiologici specifici; e
- b. prendere le misure o attuare i processi necessari a raggiungere obiettivi specifici.

⁴ L'UFAG, d'intesa con il settore degli alimenti per animali, può stabilire i criteri e gli obiettivi specifici secondo il capoverso 3 lettere a e b.

Sezione 6: Tolleranze, campionature, metodi d'analisi e trasporti

Art. 21

¹ Le tolleranze consentite per gli scarti tra le indicazioni relative alla composizione di una materia prima o di un alimento composto per animali nell'etichettatura e i valori riscontrati nell'ambito di controlli ufficiali sono riportate nell'allegato 7.

² La procedura di campionatura e i metodi d'analisi applicati durante i controlli ufficiali di alimenti per animali sono retti dalle prescrizioni riportate nell'allegato 9.

³ Gli alimenti sfusi per animali da reddito non possono essere trasportati in veicoli e contenitori utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale secondo l'articolo 3 lettera b dell'ordinanza del 25 maggio 2011⁹ concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 22 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 10 giugno 1999¹⁰ sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale è abrogata.

Art. 23 Disposizioni transitorie

Gli alimenti per animali possono essere etichettati e imballati in virtù del diritto vigente fino al 31 dicembre 2012. Possono essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Art. 23a¹¹ Disposizione transitoria della modifica del 31 ottobre 2012

Gli insilati conservati con *Lactobacillus pentosus* (DSM 14025) prima dell'entrata in vigore della modifica del 31 ottobre 2012 possono essere somministrati fino a esaurimento delle scorte.

Art. 23b¹² Disposizione transitoria della modifica del 21 maggio 2014

¹ Gli additivi per alimenti per animali che con la modifica del 21 maggio 2014 sono stralciati dall'elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all'allegato 2 possono ancora essere immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore della modifica nei termini seguenti:

⁹ RS **916.441.22**

¹⁰ [RU **1999** 2084, **2002** 4313, **2003** 5467, **2005** 981 6655, **2006** 5213 5217 all. n. 7, **2007** 4477 V n. 21, **2008** 3663, **2009** 2853, **2010** 381 2511]

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6401).

¹² Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1621).

- a. additivi puri: per 12 mesi;
- b. additivi in premiscele: per 18 mesi;
- c. additivi in alimenti composti per animali: per 24 mesi.

² Gli alimenti dietetici per animali non più autorizzati con la modifica del 21 maggio 2014 possono essere fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2014. Possono essere immessi sul mercato fino a esaurimento scorte. Se l'alimento è destinato ad animali da compagnia, esso può essere fabbricato e caratterizzato secondo il diritto anteriore fino al 31 gennaio 2016.

Art. 23c¹³ Disposizione transitoria della modifica del 20 maggio 2015

Gli additivi per alimenti per animali che con la modifica del 20 maggio 2015 sono stralciati dall'elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all'allegato 2 possono ancora essere immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore della modifica nei termini seguenti:

- a. additivi puri: per 12 mesi;
- b. additivi in premiscele: per 18 mesi;
- c. additivi in alimenti composti per animali: per 24 mesi.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del DEFR del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1793).

Allegato 1.1
(art. 1 e 7)

Disposizioni tecniche relative a impurità, alimenti d'allattamento per animali, materie prime utilizzate come denaturanti o leganti, tenori di ceneri e d'acqua

1. Conformemente ai criteri della buona pratica secondo l'articolo 41 OsAIA, le materie prime devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e da coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo secondo l'articolo 9 OsAIA sia fissato un tenore massimo specifico.
2. Qualora non siano stati fissati altri valori nel catalogo secondo l'articolo 9 OsAIA, la purezza botanica delle materie prime deve ammontare almeno al 95 per cento. Si considerano impurità botaniche le impurità di materiali vegetali non nocive per gli animali, ad esempio, paglia e semi di altre specie coltivate o di erbe infestanti. La percentuale di impurità botaniche, quali residui di altri semi o frutti oleosi derivanti da un processo di fabbricazione anteriore, può ammontare al massimo allo 0,5 per cento per ciascun tipo di seme o frutto.
3. Il tenore di ferro degli alimenti d'allattamento per animali per vitelli di peso vivo di al massimo 70 kg deve essere almeno di 30 mg per kg di alimento completo per animali avente un tenore d'acqua del 12 per cento.
4. Laddove le materie prime siano utilizzate come leganti o denaturanti per altre materie prime, i prodotti possono essere ancora considerati materie prime. Vanno indicati il nome, la natura e la quantità della materia prima utilizzata come legante o denaturante. Se come legante di una materia prima è usata un'altra materia prima, la percentuale di quest'ultima può ammontare al massimo al 3 per cento del peso totale.
5. Il tenore di ceneri insolubili nell'acido cloridrico può ammontare al 2,2 per cento al massimo della sostanza secca. Tuttavia, tale tenore può essere superato per:
 - le materie prime,
 - gli alimenti composti per animali contenenti leganti minerali autorizzati,
 - gli alimenti minerali per animali,
 - gli alimenti composti per animali contenenti oltre il 50 per cento di sottoprodotti del riso o della barbabietola da zucchero,
 - gli alimenti composti per animali destinati ai pesci di allevamento contenenti oltre il 15 per cento di farina di pesce,purché tale tenore sia dichiarato sull'etichetta.
6. Se nell'allegato 1.2 o nel catalogo delle materie prime non sono state fissate altre percentuali, il tenore d'acqua dell'alimento per animali deve essere dichiarato nei casi in cui superi:

- il 5 per cento negli alimenti minerali per animali non contenenti sostanze organiche,
- il 7 per cento negli alimenti d'allattamento per animali e negli altri alimenti composti per animali contenenti una percentuale di prodotti lattieri superiore al 40 per cento,
- il 10 per cento negli alimenti minerali per animali contenenti sostanze organiche,
- il 14 per cento negli altri alimenti per animali.

Allegato 1.2
(art. 8)

Indicazioni obbligatorie per le materie prime

Categoria di materie prime	Indicazioni obbligatorie
1. Foraggi verdi e grezzi	Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza
2. Cereali in grani	
3. Prodotti e sottoprodotti di cereali in grani	Amido, se > 20 % Proteina grezza, se > 10 % Oli e grassi grezzi, se > 5 % Fibra grezza
4. Semi, frutti oleosi	
5. Prodotti e sottoprodotti di semi, frutti oleosi	Proteina grezza, se > 10 % Oli e grassi grezzi, se > 5 % Fibra grezza
6. Leguminose a granelli	
7. Prodotti e sottoprodotti di leguminose a granelli	Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza
8. Tuberi, radici	
9. Prodotti e sottoprodotti di tuberi e radici	Amido Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
10. Prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della barbabietola da zucchero	Fibra grezza, se > 15 % Zuccheri totali espressi in saccarosio Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
11. Prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della canna da zucchero	Fibra grezza, se > 15 % Zuccheri totali espressi in saccarosio
12. Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti, salvo quelli menzionati ai punti 2-7	Proteina grezza Fibra grezza Oli e grassi grezzi, se > 10 %
13. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti, salvo quelli menzionati ai punti 8-11	Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza
14. Prodotti e sottoprodotti lattiero-caseari	Proteina grezza Acqua, se > 5 % Lattosio, se > 10 %

Categoria di materie prime	Indicazioni obbligatorie
15. Prodotti e sottoprodotti di animali terrestri	Proteina grezza, se > 10 % Oli e grassi grezzi, se > 5 % Acqua, se > 8 %
16. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti	Proteina grezza, se > 10 % Oli e grassi grezzi, se > 5 % Acqua, se > 8 %
17. Minerali	Calcio Sodio Fosforo Altri minerali pertinenti
18. Vari	Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza Oli e grassi grezzi, se > 10 % Amido, se > 30 % Zuccheri totali espressi in saccarosio, se > 10 % Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

Allegato 1.3
(art. 9)

Categorie di materie prime utilizzabili nell'etichettatura degli alimenti composti per animali da compagnia

Categorie di materie prime la cui indicazione nell'etichetta di alimenti composti per animali da compagnia sostituisce quella del nome specifico di una o più materie prime.

Categoria	Definizione
1. Carni e sottoprodotti di origine animale	Tutte le parti carnose di animali terrestri a sangue caldo macellati, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento e tutti i prodotti e i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del corpo o di parti del corpo di animali terrestri a sangue caldo
2. Latte e derivati del latte	Tutti i prodotti lattiero-caseari, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
3. Uova e prodotti a base di uova	Tutti i prodotti a base di uova, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
4. Oli e grassi	Tutti gli oli e i grassi animali o vegetali
5. Lieviti	Tutti i lieviti le cui cellule siano state uccise ed essiccate
6. Pesci e sottoprodotti dei pesci	I pesci o le parti di pesci, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
7. Cereali	Tutte le specie di cereali indipendentemente dalla loro presentazione e i prodotti ottenuti dalla trasformazione del corpo farinoso dei cereali
8. Ortaggi	Tutte le specie di ortaggi e legumi, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento
9. Sottoprodotti di origine vegetale	I sottoprodotti provenienti dal trattamento dei prodotti vegetali, in particolare dei cereali, degli ortaggi, dei legumi e dei semi oleosi
10. Estratti di proteine vegetali	Tutti i prodotti di origine vegetale le cui proteine sono state concentrate mediante un trattamento appropriato, che contengono almeno il 50 % di proteine grezze rispetto alla sostanza secca, eventualmente ristrutturare (testurizzate)
11. Sostanze minerali	Tutte le sostanze inorganiche adatte all'alimentazione animale
12. Zuccheri	Tutti i tipi di zucchero

Categoria	Definizione
13. Frutta	Tutte le varietà di frutta, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento
14. Noci	Tutte le polpe dei frutti in guscio
15. Semi	Tutti i semi interi o grossolanamente macinati
16. Alghe	Tutte le specie di alghe, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento
17. Molluschi e crostacei	Tutti i crostacei e i molluschi anche con conchiglia, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
18. Insetti	Tutte le specie di insetti in tutte le fasi del loro sviluppo
19. Prodotti del panificio	Tutti i prodotti del panificio, in particolare pane, torte, biscotti, nonché la pasta
20. Erbe aromatiche	Tutti i tipi di erbe aromatiche, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento

Allegato 1.4¹⁴
(art. 1a)

Elenco delle materie prime per alimenti per animali che non devono essere notificate (catalogo delle materie prime)

L'elenco delle materie prime per alimenti per animali che non devono essere notificate corrisponde al catalogo delle materie prime per mangimi annesso al regolamento (UE) n. 68/2013¹⁵.

¹⁴ Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR del 15 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1739).

¹⁵ Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione del 16 gen. 2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi, GU L 29 del 30.1.2013, pag. 3.

Allegato 2¹⁶
(art. 17 cpv. 1)

Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)

1 Categoria 1: additivi tecnologici

1.1 Gruppo funzionale: a) conservanti

1.1.1 Gruppo funzionale: a) conservanti, in rivalutazione

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 200	1	a	Acido sorbico	C ₆ H ₈ O ₂	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 202	1	a	Sorbato di potassio	C ₆ H ₇ O ₂ K	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 223	1	a	Metabisolfito di sodio	Na ₂ S ₂ O ₅	Cani e gatti	–	–	500 espressi come SO ₂ ¹⁷	Tutti gli alimenti ad eccezione delle carni e dei pesci non trasformati
E 236	1	a	Acido formico	CH ₂ O ₂	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 237	1	a	Formiato di sodio	CHO ₂ Na	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DEFR del 21 mag. 2014 (RU 2014 1621). Aggiornato dal n. II dell'O del DEFR del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1793).

¹⁷ Isolatamente o in miscela con bisolfito di sodio.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1a237a	1	a	Potassio diformiato	Potassio diformiato: 50 ± 5 % Acqua: 50 ± 5 % N. CAS 20642-05-1 C ₂ H ₃ O ₄ K Prodotto mediante sintesi chimica	Tutte	–	–	–	<ul style="list-style-type: none"> – Autorizzato solo nel pesce crudo e nei sottoprodotti ittici destinati all'alimentazione degli animali con un tenore massimo di 9000 mg di potassio diformiato come sostanza attiva per kg di pesce crudo. – Per l'impiego negli alimenti per suini, la miscela delle varie fonti di potassio diformiato non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi di 18 000 mg per kg di alimento completo per i suinetti svezzati e 12 000 mg per kg di alimento completo per le scrofe e i suini da ingrasso. – Indicare nelle istruzioni per l'uso: «L'impiego contemporaneo di altri acidi organici alle dosi massime consentite è controindicato». – «Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione, utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi e guanti».
E 238	1	a	Formiato di calcio	C ₂ H ₂ O ₄ Ca	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 240	1	a	Formaldeide	CH ₂ O	Suini	6 mesi	–	–	Unicamente nel latte scremato: tenore massimo: 600 mg/kg
					Tutte	–	–	–	Unicamente per insilati
E 250	1	a	Nitrito di sodio	NaNO ₂	Cani e gatti	–	–	100	Solamente alimenti con tenore d'acqua superiore al 20 %
E 260	1	a	Acido acetico	C ₂ H ₄ O ₂	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 262	1	a	Diacetato di sodio	C ₄ H ₇ O ₄ Na	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 263	1	a	Acetato di calcio	C ₄ H ₆ O ₄ Ca	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 270	1	a	Acido lattico	C ₃ H ₆ O ₃	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 280	1	a	Acido propionico	C ₃ H ₆ O ₂	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 281	1	a	Propionato di sodio	C ₃ H ₅ O ₂ Na	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 282	1	a	Propionato di calcio	C ₆ H ₁₀ O ₄ Ca	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 284	1	a	Propionato di ammonio	C ₃ H ₉ O ₂ N	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 295	1	a	Formiato di ammonio	CH ₅ O ₂ N	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 296	1	a	Acido DL-malico	C ₄ H ₆ O ₅	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1a297	1	a	Acido fumarico 99,5 % per le forme solide N. CAS 110-17-8	C ₄ H ₄ O ₄	Pollame e suini Animali giovani nutriti con alimenti d'allattamento Altre specie animali	– – –	– – –	20 000 10 000 ¹⁸ –	Per motivi di sicurezza durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti.
E 327	1	a	Lattato di calcio	C ₆ H ₁₀ O ₆ Ca	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 330	1	a	Acido citrico	C ₆ H ₈ O ₇	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 331	1	a	Citrati di sodio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 332	1	a	Citrati di potassio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

¹⁸ Per kg di alimenti d'allattamento

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1a338	1	a	Acido ortofosforico	Preparato di acido ortofosforico (67 %-85,7 %) p/p (soluzione acquosa) Principio attivo: acido ortofosforico H ₃ PO ₄ N. CAS 7664-38-2 Acidi volatili: ≤ 10 mg/kg (espressi come acido acetico) Cloruri: ≤ 200 mg/kg (espressi come cloro) Solfati: ≤ 1 500 mg/kg (espressi come CaSO ₄)	Tutte	–	–	–	Per motivi di sicurezza durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali, guanti e abbigliamento protettivo. Il tenore di fosforo deve comparire sull'etichetta della premiscela.

1.1.2 Gruppo funzionale: a) conservanti, non in rivalutazione

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
							minimo	massimo	
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 201	1	a	Sorbato di sodio	C ₆ H ₇ O ₂ Na	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 203	1	a	Sorbato di calcio	C ₁₂ H ₁₄ O ₄ Ca	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 214	1	a	4-idrossibenzoato di etile	C ₉ H ₁₀ O ₃	Animali da compagnia	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 215	1	a	Derivato sodico del 4-idrossibenzoato di etile	C ₉ H ₉ O ₃ Na	Animali da compagnia	–	–	–	Tutti gli alimenti
E216	1	a	4-idrossibenzoato di propile	C ₁₀ H ₁₂ O ₃	Animali da compagnia	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 217	1	a	Derivato sodico del 4-idrossibenzoato di propile	C ₁₀ H ₁₁ O ₃ Na	Animali da compagnia	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 218	1	a	4-idrossibenzoato di metile	C ₈ H ₈ O ₃	Animali da compagnia	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 219	1	a	Derivato sodico del 4-idrossibenzoato di metile	C ₈ H ₇ O ₃ Na	Animali da compagnia	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 222	1	a	Bisolfito di sodio	NaHSO ₃	Cani e gatti	–	–	500 espressi in SO ₂ ¹⁹	Tutti gli alimenti ad eccezione delle carni e dei pesci non trasformati
E 237	1	a	Formiato di sodio	CHO ₂ Na	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 261	1	a	Acetato di potassio	C ₂ H ₃ O ₂ K	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

¹⁹ Isolatamente o in miscela con metabisolfito di sodio.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
E 283	1	a	Propionato di potassio	$C_3H_5O_2K$	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 285	1	a	Acido metilpropionico	$C_4H_8O_2$	Ruminanti con un rumine funzionante	–	1000	4000	Tutti gli alimenti
E 325	1	a	Lattato di sodio	$C_3H_5O_3Na$	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 326	1	a	Lattato di potassio	$C_3H_5O_3K$	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 333	1	a	Citrati di calcio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 334	1	a	Acido L-tartarico	$C_4H_6O_6$	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 335	1	a	L-Tartrati di sodio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 336	1	a	L-Tartrati di potassio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 337	1	a	Tartrato doppio di sodio e di potassio	$C_4H_4O_6KNa \cdot 4H_2O$	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 507	1	a	Acido cloridrico	HCl	Tutte	–	–	–	Unicamente per l'insilamento
E 513	1	a	Acido solforico	H_2SO_4	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

1.2 Gruppo funzionale: b) antiossidanti

1.2.1 Gruppo funzionale: b) antiossidanti, in rivalutazione

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 300	1	b	Acido L-ascorbico	C ₆ H ₈ O ₆	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 301	1	b	L-ascorbato di sodio	C ₆ H ₇ O ₆ Na	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 302	1	b	L-ascorbato di calcio	C ₁₂ H ₁₄ O ₁₂ Ca – 2H ₂ O	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 304	1	b	Acido palmitoil-6-L-ascorbico	C ₂₂ H ₃₈ O ₇	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 306	1	b	Estratti d'origine naturale ricchi in tocoferolo	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 307	1	b	Alfa-tocoferolo di sintesi	C ₂₉ H ₅₀ O ₂	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 310	1	b	Gallato di propile	C ₁₀ H ₁₂ O ₅	Tutte	–	–	100 ²⁰	Tutti gli alimenti
E 320	1	b	Butilidrossianisolo (BHA)	C ₁₁ H ₁₆ O ₂	Tutte	–	–	150 ²¹	Tutti gli alimenti
E 321	1	b	Butilidrossitoluene (BHT)	C ₁₅ H ₂₄ O	Tutte	–	–	150 ²²	Tutti gli alimenti
E 324	1	b	Etossichina	C ₁₄ H ₁₉ ON	Tutte	–	–	150 ²³	Tutti gli alimenti

²⁰ Al massimo 100 mg/kg da soli o in combinazione con E 310, E 311 e E 312.

²¹ Al massimo 150 mg/kg da soli o in combinazione con E 320, E 321 e E 324.

²² Al massimo 150 mg/kg da soli o in combinazione con E 320, E 321 e E 324.

²³ Al massimo 150 mg/kg da soli o in combinazione con E 320, E 321 e E 324.

1.2.2 Gruppo funzionale: b) antiossidanti, non in rivalutazione

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 311	1	b	Gallato di ottile	C ₁₅ H ₂₂ O ₅	Tutte	–	–	100 ²⁴	Tutti gli alimenti
E 312	1	b	Gallato di dodecile	C ₁₉ H ₃₀ O ₅	Tutte	–	–	100 ²⁵	Tutti gli alimenti

1.3 Gruppi funzionali: c) emulsionanti; d) stabilizzanti; e) addensanti; f) gelificanti

1.3.1 Gruppi funzionali: c) emulsionanti; d) stabilizzanti; e) addensanti; f) gelificanti, in rivalutazione

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 322	1	c; d; e; f	Lecitine	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 410	1	c; d; e; f	Farina di semi di carrube	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 412	1	c; d; e; f	Farina di semi di guar o gomma di guar	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 413	1	c; d; e; f	Gomma adragante	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 414	1	c; d; e; f	Gomma arabica	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

²⁴ Al massimo 100 mg/kg da soli o in combinazione con E 310, E 311 e E 312.

²⁵ Al massimo 100 mg/kg da soli o in combinazione con E 310, E 311 e E 312.

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 415	1	c; d; e; f	Gomma di xantano	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 433	1	c; d; e; f	Monooleato di poliossietilene(20)-sorbitano	–	Tutte	–	–	5000 ²⁶	Soltanto negli alimenti d'allattamento
E 460	1	c; d; e; f	Cellulosa microcristallina	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 460(ii)	1	c; d; e; f	Cellulosa in polvere	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 461	1	c; d; e; f	Metilcellulosa	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 462	1	c; d; e; f	Etilcellulosa	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 463	1	c; d; e; f	Idrossi-propil-cellulosa	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 464	1	c; d; e; f	Idrossi-propil-metil-cellulosa	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 466	1	c; d; e; f	Carbossimetilcellulosa (sale sodico dell'etere carbossimetilico della cellulosa)	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 484	1	c; d; e; f	Ricinoleato di glicerina polietilenglicole	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 487	1	c; d; e; f	Esteri polietilenglicolici di acidi grassi dell'olio di soia	–	Vitelli	–	–	6000	Soltanto negli alimenti d'allattamento
E 493	1	c; d; e; f	Monolaurato di sorbitano	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

²⁶ Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 433, E 434, E 435, E 436).

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 499	1	c; d; e; f	Gomma di cassia	–	Cani e gatti	–	–	17600	Solamente alimenti con tenore d'acqua superiore al 20 %

1.3.2 Gruppi funzionali: c) emulsionanti; d) stabilizzanti; e) addensanti; f) gelificanti, non in rivalutazione

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 400	1	c; d; e; f	Acido alginico	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 401	1	c; d; e; f	Alginato di sodio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 402	1	c; d; e; f	Alginato di potassio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 403	1	c; d; e; f	Alginato di ammonio	–	Tutte, ad eccezione dei pesci ornamentali	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 404	1	c; d; e; f	Alginato di calcio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 405	1	c; d; e; f	Alginato di propilenglicole (alginato di propan-1,2-diolo)	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 406	1	c; d; e; f	Agar-Agar	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 407	1	c; d; e; f	Carragenina	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 418	1	c; d; e; f	Gomma di gellano	Polisaccaride contenente glucosio, acido glucuronico e rammosio (2:1:1) prodotto da <i>Pseudomonas elodea</i> (ATCC 31466)	Cani e gatti	–	–	–	Solamente alimenti con tenore d'acqua superiore al 20 %
E 432	1	c; d; e; f	Monolaurato di poliossietilene(20)-sorbitano	–	Tutte	–	–	5000 ²⁷	Soltanto negli alimenti d'allattamento
E 434	1	c; d; e; f	Monopalmitato di poliossietilene(20)-sorbitano	–	Tutte	–	–	5000 ²⁸	Soltanto negli alimenti d'allattamento
E 435	1	c; d; e; f	Monostearato di poliossietilene(20)-sorbitano	–	Tutte	–	–	5000 ²⁹	Soltanto negli alimenti d'allattamento
E 436	1	c; d; e; f	Tristearato di poliossietilene(20)-sorbitano	–	Tutte	–	–	5000 ³⁰	Soltanto negli alimenti d'allattamento
E 465	1	c; d; e; f	Metil-etil-cellulosa	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 475	1	c; d; e; f	Esteri poliglicerici degli acidi grassi alimentari	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 480	1	c; d; e; f	Lattilato di stearile-2	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 481	1	c; d; e; f	Stearile-2-lattilato sodico	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 482	1	c; d; e; f	Stearile-2-lattilato calcico	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

²⁷ Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 434, E 435, E 436).

²⁸ Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 434, E 435, E 436).

²⁹ Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 434, E 435, E 436).

³⁰ Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 434, E 435, E 436).

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
							minimo	massimo	
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 483	1	c; d; e; f	Tartrato di stearile	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 486	1	c; d; e; f	Destrani	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 488	1	c; d; e; f	Esteri gliceropolietilenglicolici di acidi grassi del sego	–	Vitelli	–	–	5000	Soltanto negli alimenti d'allattamento
E 489	1	c; d; e; f	Eteri del poliglicerolo con alcoli ottenuti per riduzione degli acidi oleico e palmitico	–	Vitelli	–	–	5000	Soltanto negli alimenti d'allattamento
E 491	1	c; d; e; f	Monostearato di sorbitano	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 492	1	c; d; e; f	Tristearato di sorbitano	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 494	1	c; d; e; f	Monooleato di sorbitano	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 495	1	c; d; e; f	Monopalmitato di sorbitano	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 496	1	c; d; e; f	Polietilenglicol 6000	–	Tutte	–	–	300	Tutti gli alimenti
E 497	1	c; d; e; f	Polimeri del polioisopropilen-poliossietilene (P.M. 6800-9000)	–	Tutte	–	–	50	Tutti gli alimenti
E 498	1	c; d; e; f	Esteri parziali di poliglicerolo di acidi grassi di ricino policondensati	–	Cani	–	–	–	Tutti gli alimenti

1.4 Gruppi funzionali: g) leganti; h) sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi; i) antiagglomeranti; m) sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine

1.4.1 Gruppi funzionali: g) leganti; h) sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi; i) antiagglomeranti; m) sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine, in rivalutazione

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7		8
E 330	1	g; i	Acido citrico	$C_6H_8O_7$	Tutte	–	–	Tutti gli alimenti
E 535	1	g; i	Ferrocianuro di sodio	$Na_4[Fe(CN)_6] \cdot 10H_2O$	Tutte			Tenore massimo: 80 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)
E 536	1	g; i	Ferrocianuro di potassio	$K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$	Tutte			Tenore massimo: 80 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)
E 551a	1	g; i	Acido silicico precipitato ed essiccato	–*	Tutte	–	–	Tutti gli alimenti
E 551b	1	g; i	Silice colloidale	–*	Tutte	–	–	Tutti gli alimenti
E 551c	1	g; i	Kieselguhr (terra di diatomee purificata)	–*	Tutte	–	–	Tutti gli alimenti
E 552	1	g; i	Silicato di calcio sintetico	–*	Tutte	–	–	Tutti gli alimenti
E 554	1	g; i	Silicato di sodio e alluminio, sintetico	–*	Tutte	–	–	Tutti gli alimenti

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7		8
	1	g; i	Olio di paraffina	Olio bianco medicamentoso	Tutte	–	50000	Autorizzato solo nelle premiscele di additivi e negli alimenti minerali. Tenore massimo per le premiscele e gli alimenti minerali. Alimenti composti per animali: tenore massimo conformemente al tasso di premiscela.
1m01	1	m	Ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae BBSH 797	Preparato del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae, contenente almeno 5×10^9 UFC/g di additivo. Forma solida	Suini	$1,7 \times 10^8$		Sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalla micotossina: deossinivalenolo (DON). Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. L'uso dell'additivo è consentito per alimenti per animali che rispettano la legislazione dell'Unione europea relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti.
1m558	1	m	Bentonite	Bentonite: ≥ 70 % smectite < 10 % opale e feldspato < 4 % quarzo e calcite	Ruminanti Pollame Suini		20000	Sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalla micotossina: aflatoossina B1 Indicare nelle istruzioni per l'uso: – «Va evitata la somministrazione simultanea per via orale di macrolidi.»

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7		8
				Capacità legante dell'AfB 1 (BC AfB1) superiore al 90 %				<p>Per il pollame:</p> <ul style="list-style-type: none"> «Va evitata la somministrazione simultanea di robenidina.» <p>La somministrazione simultanea di coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicata quando il livello della bentonite supera i 5 000 mg per kg di alimento completo per animali.</p> <p>La quantità totale di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nell'alimento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento completo per animali.</p> <p>L'uso dell'additivo è consentito negli alimenti per animali che rispettano la legislazione relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.</p> <p>Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.</p>
1m558i	1	g,h,i	Bentonite	Bentonite: ≥ 50 % smectite	Tutte		20000	<p>Indicare nelle istruzioni per l'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> «Va evitata la somministrazione simultanea per via orale di macrolidi.» <p>Per il pollame:</p> <ul style="list-style-type: none"> «Va evitata la somministrazione simultanea di robenidina.» <p>La somministrazione simultanea di coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicata quando il livello della bentonite supera i 5 000 mg per kg di alimento completo per animali.</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7		8
								<p>La quantità totale di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nell'alimento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento completo per animali.</p> <p>Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.</p> <p>Impiego per il controllo della contaminazione dei radionuclidi:</p> <p>La miscela delle varie fonti di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nell'alimento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento completo per animali.</p> <p>L'additivo può essere utilizzato quando gli alimenti per animali sono contaminati da cesio radioattivo per controllare tale contaminazione negli animali e nei prodotti di origine animale.</p>
E 559	1	g; i	Argilla caolinica, esente da amianto	Miscele naturali di minerali contenenti almeno il 65 % di silicati complessi di alluminio idratati con preponderante presenza di caolinite*	Tutte	–	–	Tutti gli alimenti

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7		8
E 560	1	g; i	Miscela naturale di steatite e clorite	Miscele naturali di steatite e clorite esenti da amianto, con una purezza minima delle miscele dell'85 %	Tutte	–	–	Tutti gli alimenti
E 561	1	g; i	Vermiculite	Silicato naturale di magnesio, alluminio e ferro, espanso mediante riscaldamento, esente da amianto. Tenore massimo di fluoro: 0,3 %*	Tutte	–		Tutti gli alimenti
E 562	1	g; i	Sepiolite	Silicato di magnesio idratato di origine sedimentaria contenente almeno 60 % di sepiolite e al massimo 30 % di montmorillonite, esente da amianto	Tutte	–	20000	Tutti gli alimenti
E 565	1	g; i	Lignosolfati	–*	Tutte	–		Tutti gli alimenti
E 566	1	g; i	Natrolite-fonolite	Miscela naturale di silicati di alluminio (alcalini e alcalino-terrosi) e di idrosilicati di alluminio, natrolite (43–46,5 %) e feldspato*	Tutte	–	25000	Tutti gli alimenti

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7		8
E 567	1	g; i	Clinoptilolite di origine vulcanica	Alluminosilicato d'idrato di calcio di origine vulcanica contenente almeno 85 % di clinoptilolite e al massimo 15 % di feldspati, miche e argille esenti da fibre e da quarzo. Tenore massimo di piombo: 80 mg/kg.	Suini, conigli, pollame	–	20000	Tutti gli alimenti
lg568	1	g; i	Clinoptilolite di origine sedimentaria	Clinoptilolite (aluminosilicato idrato di calcio e sodio) di origine sedimentaria ≥ 80 % e minerali argillosi ≤ 20 % (esenti da fibre e quarzo). N. CAS: 12173-10-3	Tutte		10000	Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi e guanti. La quantità totale di clinoptilolite di origine sedimentaria da tutte le fonti non deve superare il tenore massimo di 10 000 mg
E 599	1	g; i	Perlite	Silicato naturale di sodio e alluminio, espanso mediante riscaldamento, esente da amianto*	Tutte	–	–	Tutti gli alimenti

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7		8
1m03	1	m	Fumonisinasi esterasi EC 3.1.1.87 FUMzyme	Preparato di fumonisinasi esterasi prodotta da Komagataella pastoris DSM 26643 contenente un minimo di 3000 U/g (1). Metodo di analisi: per la determinazione dell'attività della fumonisinasi esterasi: cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata alla spettrometria di massa tandem. Metodo (HPLC-MS/MS) basato sulla quantificazione dell'acido tricarballylico liberato dall'azione dell'enzima sulla fumosina B1 a pH 8,0 e a 30°C.	Suini	15	-	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscelate indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Dose massima raccomandata: 300 U/kg di alimento per animali completo. L'impiego dell'additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell'UE relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali. Per motivi di sicurezza durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti.
* Tenore massimo di diossine: 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg. Il tenore di diossine equivale alla somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e di policlorodibenzofurano (PCDF), espresso in equivalenti tossici dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), applicando i TEF-OMS (fattori d'equivalenza tossica). Il tenore deve essere espresso come tenore massimo, ovvero i tenori sono calcolati supponendo che tutti i valori congeneri differenti sotto il limite di rilevazione siano uguali al limite di rilevazione.								

1.4.2 Gruppi funzionali: g) leganti; i) antiagglomeranti, non in rivalutazione

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 598	1	g; i	Alluminati di calcio sintetici	Miscele di alluminati di calcio contenenti tra 35 e 51 % di Al ₂ O ₃ Tenore massimo di molibdeno: 20 mg/kg*	Pollame, conigli e suini	–	–	20000	Tutti gli alimenti
					Vacche da latte, bovini da ingrasso, vitelli, agnelli e capretti	–	–	8000	Tutti gli alimenti

1.5 Gruppo funzionale: j) regolatori dell'acidità**1.5.1 Gruppo funzionale: j) regolatori dell'acidità, in rivalutazione**

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	8		9
E 210	1	j	Acido benzoico		Suini da ingrasso	5 000	10 000	Le istruzioni per l'uso devono fornire i seguenti dati: «Gli alimenti complementari contenenti acido benzoico non possono essere distribuiti come tali per i suini da ingrasso.»

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	8		9
								«Per la sicurezza degli utenti devono essere adottate misure per ridurre al minimo la produzione di polvere respirabile dell'additivo. Sono disponibili schede di sicurezza dei materiali (MSDS).»
E 296	1	j	Acido malico DL e L		Canì e gatti	–	–	–
E 350(i)	1	j	Malato di sodio (sale dell'acido o dell'acido malico DL o L)		Canì e gatti	–	–	–
E 450a(i)	1	j	Diidrogenodifosfato di disodio		Canì e gatti	–	–	–
E 524	1	j	Idrossido di sodio		Canì e gatti	–	–	–

1.5.2 Gruppo funzionale: j) regolatori dell'acidità, non in rivalutazione

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 507	1	j	Acido cloridrico		Canì e gatti	–	–	–	–
E 513	1	j	Acido solforico		Canì e gatti	–	–	–	–
E 525	1	j	Idrossido di potassio		Canì e gatti	–	–	–	–
E 526	1	j	Idrossido di calcio		Canì e gatti	–	–	–	–

1.6 Gruppo funzionale: k) additivi per l'insilamento

Codice	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Sottogruppo	Uso	Altre disposizioni
	1	k	Benzoato di sodio	Sostanze chimiche	Conservante per insilati	
	1	k	Bisolfato di sodio	Sostanze chimiche	Conservante per insilati	
	1	k	Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> DSM 9553	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da <i>Aspergillus oryzae</i> DS 114 o CBS 585.94	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da <i>Bacillus subtilis</i> DS 098	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Beta-glucanasi EC 3.2.1.6 a partire da <i>Aspergillus niger</i>	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Cellulasi EC 3.2.1.4 a partire da <i>Aspergillus niger</i>	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Cellulasi EC 3.2.1.4 a partire da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> ATCC PTA-10001	Enzimi	Conservante per insilati	

Codice	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Sottogruppo	Uso	Altre disposizioni
	1	k	Xilanasi EC 3.2.1.8 a partire da <i>Trichoderma longibrachiatum</i>	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> BIO 34	Microorganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> CCM 6226	Microorganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> CNCM I-3236 / ATCC 19434	Microorganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 11181	Microorganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 30122	Microorganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> SF202 DSM 4788 ATCC 53519	Microorganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> SF301 DSM 4789 ATCC 55593	Microorganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> CCM 1819	Microorganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> KKP. 907	Microorganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus casei</i> ATCC 7469	Microorganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus paracasei</i> 30151	Microorganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus paracasei</i> NCIMB 30151	Microorganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> 16627	Microorganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> C KKP/788/p	Microorganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 11520	Microorganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 12836	Microorganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 12837	Microorganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> K KKP/593/p	Microorganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP287 DSM 5257 ATCC 55058	Microorganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP329 DSM 5258 ATCC 55942	Microorganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> MBS-LP-01	Microorganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30094	Microorganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus salivarius</i> CNCM I-3238 / ATCC 11741	Microorganismi	Conservante per insilati	

Codice	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Sottogruppo	Uso	Altre disposizioni
	1	k	<i>Lactococcus lactis lactis</i> 30044	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactococcus lactis lactis</i> NCIMB 30044	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactococcus lactis</i> SR 3.54 NCIMB 30117	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> 30005	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 16244	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> MBS-PP-01	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 30068	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 30089	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> IFO 0203	Microrganismi	Conservante per insilati	
1k1009	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 14021	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 84/2014
1k1010	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 23688 (33-11 NCIMB 30085)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 84/2014
1k1011	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 23689 (33-06 NCIMB 30086)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 84/2014
1k20601	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 10415	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 304/214
1k20602	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 22502 (M74 NCIMB 11181)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 304/2014
1k20710	1	k	<i>Lactobacillus brevis</i> DSM 12835	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 863/2011
1k20711	1	k	<i>Lactobacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1263/2011
1k20713	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 41028	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 841/2012
1k20714	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> L54 NCIMB 30148	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 841/2012
1k20715	1	k	<i>Lactobacillus brevis</i> DSM 21982	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 838/2012
1k20716	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 23377 (AK 5106 DSM 20174)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20717	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM I-3235 / ATCC 8014	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20718	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> IFA 96 (DSM 19457)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012

Codice	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Sottogruppo	Uso	Altre disposizioni
1k20719	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 16565	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20720	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 16568	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20721	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LMG-21295 (MiLAB 393)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20722	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 11672 = <i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM MA 18/5U	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20724	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> VTT E-78076	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20725	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> ATCC PTSA-6139 (24011)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20726	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP286 DSM 4784 ATCC 53187	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20727	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP318 DSM 4785 (DSM 18113)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20728	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP319 DSM 4786 (DSM 18114)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20729	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP346 DSM 4787 ATCC 55943	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20730	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP347 DSM 5284 ATCC 55944	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20731	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 3676	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1119/2012
1k20732	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 3677	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1119/2012
1k20733	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 13573	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1119/2012
1k20734	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> NCIMB 30139	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 96/2013
1k20735	1	k	<i>Lactobacillus casei</i> ATCC PTA 6135 (LC 32909)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 96/2013
1k20736	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30083 (LSI)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 308/2013
1k20737	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30084 (L-256)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 308/2013
1k20738	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 22501	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1113/2013
1k20739	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> NCIMB 40788/CNCM I-4323	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1113/2013
1k2074	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 16774	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1263/2011
1k20740	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> 40177/ATCC PTA-6138	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1113/2013
1k20741	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> LN4637 ATCC PTA-2494	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1113/2013
1k20742	1	k	<i>Lactobacillus kefir</i> DSM 19455	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 774/2013

Codice	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Sottogruppo	Uso	Altre disposizioni
1k20743	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 40027	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1113/2013
1k20744	1	k	<i>Lactobacillus brevis</i> IFA 92 DSM 23231	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 399/2014
1k20745	1	k	<i>Lactobacillus collinoides</i> DSMZ 16680	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 399/2014
1k20746	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> PL14D/CSL CECT 4528	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 399/2014
1k20747	1	k	<i>Lactobacillus cellobiosus</i> Q1 NCIMB 30169	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 399/2014
1k2075	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 12856	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1263/2011
1k2077	1	k	<i>Lactobacillus paracasei</i> DSM 16773	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1263/2011
1k2081	1	k	<i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1263/2011
1k2082	1	k	<i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1263/2011
1k2083	1	k	<i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30117 (CCM 4754)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 227/2012
1k21009	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-3237 / ATCC 8042	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 304/2014
1k2104	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M (DSM 11673)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1119/2012
1k2105	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 30171	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1119/2012
1k2106	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1119/2012
1k2107	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 30168	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1119/2012
1k2111	1	k	<i>Propionibacterium acidipropionici</i> CNCM MA 26/4U	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 990/2012
1k2706	1	k	<i>Lactobacillus paracasei</i> DSM 16245	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1263/2011
E 240	1	k	Formaldeide	Sostanze chimiche	Conservante per insilati	
E 250	1	k	Nitrito di sodio	Sostanze chimiche	Conservante per insilati	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1k280	1	k	Acido propionico	Acido propionico $\geq 99,5\%$ $C_3H_6O_2$ N. CAS: 79-09-4	Ruminanti Suini Pollame	– – –	– 30 000 10 000	L'impiego contemporaneo di altri acidi organici alle dosi massime consentite è controindicato. L'additivo deve essere utilizzato in foraggi facili da insilare ³¹ . L'impiego contemporaneo di altre fonti del principio attivo non deve causare un superamento del tenore massimo consentito. Per motivi di sicurezza durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali, guanti e abbigliamento protettivo.

³¹ Foraggi facili da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nella sostanza fresca (p.es. pianta intera di mais, loglio, bromo o polpa di barbabietola da zucchero).

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1k281	1	k	Propionato di sodio	Propionato di sodio $\geq 98,5\%$ $C_3H_5O_2Na$ N. CAS: 137-40-6	Ruminanti Suini Pollame	– – –	– 30 000 10 000	L'impiego contemporaneo di altri acidi organici alle dosi massime consentite è controindicato. L'additivo deve essere utilizzato in foraggi facili da insilare ³² . L'impiego contemporaneo di altre fonti del principio attivo non deve causare un superamento del tenore massimo consentito. Per motivi di sicurezza durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali, guanti e abbigliamento protettivo.

³² Foraggi facili da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nella sostanza fresca (p.es. pianta intera di mais, loglio, bromo o polpa di barbabietola da zucchero).

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1k284	1	k	Propionato di ammonio	Preparato di propionato di ammonio $\geq 19,0\%$, di acido propionico $\leq 80,0\%$ e di acqua $\leq 30\%$ Propionato d'ammonio: $C_3H_9O_2N$ N. CAS: 17496-08-1	Ruminanti Suini Pollame	– – –	– 30 000 10 000	L'impiego contemporaneo di altri acidi organici alle dosi massime consentite è controindicato. L'additivo deve essere utilizzato in foraggi facili da insilare ³³ . L'uso simultaneo di altre fonti del principio attivo non deve causare un superamento del tenore massimo consentito. Per motivi di sicurezza durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali, guanti e abbigliamento protettivo.

³³ Foraggi facili da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nella sostanza fresca (p.es. pianta intera di mais, loglio, bromo o polpa di barbabietola da zucchero).

2 Categoria 2: additivi organolettici

2.1 Gruppo funzionale: a) coloranti

2.1.1 Gruppo funzionale: a) coloranti, in rivalutazione

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	8		9
E 102	2	a (iii) ³⁴	Tartrazina	C ₁₆ H ₉ N ₄ O ₉ S ₂ Na ₃	Pesci ornamentali	–	–	–
					Uccelli granivori ornamentali	–	150	–
					Piccoli roditori	–	150	–
E 110	2	a (iii)	Giallo arancio S (Sunset Yellow FCF)	C ₁₆ H ₁₀ N ₂ O ₇ S ₂ Na ₂	Pesci ornamentali	–	–	–
					Uccelli granivori ornamentali	–	150	–
					Piccoli roditori	–	150	–
E 124	2	a (iii)	Ponceau 4 R	C ₂₀ H ₁₁ N ₂ O ₁₀ S ₃ Na ₃	Pesci ornamentali	–	–	–
E 127	2	a (iii)	Eritrosina	C ₂₀ H ₆ I ₄ O ₅ Na ₂ H ₂ O	Pesci ornamentali	–	–	–

- 34 i) sostanze che conferiscono o restituiscono colore agli alimenti per animali;
 ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale;
 iii) sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali.

N. d'identificazi one	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	8		9
2a131	2	a (iii)	Blu patentato V	<p>Sale interno del composto di calcio o di sodio del [4-(α- (4-dietilammi-nofenil)-5-idrossi-2,4- disolfofenil-metilidene) 2,5-cicloesadien-1-ilidene] dietil-ammonio idrossido e coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico e/o da solfato di calcio come principali componenti incolore.</p> <p>È ammesso anche il sale di potassio.</p> <p>Criteri di purezza: minimo 90 % del totale dei coloranti, calcolati come sali di potassio, sodio o calcio.</p> <p>Leucobase: non più dell'1,0 %.</p>	Tutti gli animali non destinati alla produzione di derrate alimentari	–	250	Per la sicurezza dell'utente: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.
E 132	2	a (iii)	Indigotina	$C_{16}H_8N_2O_8S_2Na_2$	Pesci ornamentali	–	–	–
E 141		a (iii)	Complesso rame-clorofilla	–	Pesci ornamentali	–	–	–
					Uccelli granivori ornamentali	–	150	–
					Piccoli roditori		150	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	8		9
E 142	2	a (iii)	Verde acido brillante BS (verde lissamina)	Sale sodico dell'acido 4,4'-bis (dimetil-amino) difenilmetilene-2-naftolo-3,6-disulfonico	Tutte ad eccezione dei cani, dei gatti e dei pesci ornamentali	–	–	Autorizzato negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di trasformazione di: I) cascami di derrate alimentari; II) cereali o farina di tapioca denaturati; III) altre materie di base denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione.
E 142					Cani, gatti e pesci ornamentali	–	–	
E 153	2	a (iii)	Carbone vegetale	C	Pesci ornamentali	–	–	–
E 160a	2	a (iii)	Beta-carotina	C ₄₀ H ₅₆	Canarini	–	–	–
E 160b	2	a (iii)	Bixina	C ₂₅ H ₃₀ O ₄	Pesci ornamentali	–	–	–
E 160c	2	a	Capsantina	C ₄₀ H ₅₆ O ₃	Pollame	–	80 ³⁵	–

³⁵ Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	8		9
E 160f	2	a	Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico	C ₃₂ H ₄₄ O ₂	Pollame	–	80 ³⁶	–
E 161b	2	a	Luteina	C ₄₀ H ₅₆ O ₂	Pollame	–	80 ³⁷	–
E 161g	2	a	Cantaxantina	C ₄₀ H ₅₂ O ₂	Pollame, ad eccezione delle galline ovaiole	–	25	La miscela di cantaxantina e altri carotenoidi e xantofille è ammessa a condizione che la concentrazione totale non superi 80 mg/kg nell'alimento per animali completo Rispettare il valore massimo fissato per le derrate alimentari
					Galline ovaiole		8	
					Salmoni e trote	–	25	Somministrazione autorizzata solo a partire dall'età di 6 mesi La miscela di cantaxantina e astaxantina è ammessa a condizione che non superi la concentrazione totale di 100 mg/kg nell'alimento per animali completo
					Cani, gatti e pesci ornamentali	–	–	–
					Uccelli da compagnia e ornamentali	–	–	–

³⁶ Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

³⁷ Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	8		9
E 161i	2	a	Citraxantina	C ₃₃ H ₄₄ O	Galline ovaiole	–	80 ³⁸	–
E 161j	2	a	Astaxantina	C ₄₀ H ₅₂ O ₄	Salmoni e trote	–	100	Somministrazione autorizzata solo a partire dall'età di 6 mesi La miscela di cantaxantina e astaxantina è ammessa a condizione che non superi la concentrazione totale di 100 mg/kg nell'alimento per animali completo
					Pesci ornamentali			
2a(ii)167	2	a(ii)	Panaferd <i>Paracoccus carotinifaciens</i> ricco di carotenoide rosso	Principio attivo: astaxantina (C ₄₀ H ₅₂ O ₄ , CAS: 472-61-7) adonirubina (C ₄₀ H ₅₂ O ₃ , 3-idrossibeta-beta, beta-carotene-4,4'-dione, CAS: 511-23801) cantaxantina (C ₄₀ H ₅₂ O ₂ , CAS: 514-78-3) <i>Composizione dell'additivo:</i> preparato di cellule disidratate sterilizzate del batterio	Salmoni e trote		100	Il tenore massimo è espresso come somma di astaxantina, adonirubina e cantaxantina Somministrazione autorizzata a partire dall'età di 6 mesi o da un peso di 50 g La miscela dell'additivo con l'astaxantina o la cantaxantina è ammessa purché la concentrazione totale della somma di astaxantina, adonirubina e cantaxantina da altre fonti non superi i 100 mg per kg di alimento completo.

³⁸ Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

N. d'identificazioni	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	8		9
				<p><i>Paracoccus carotinifaciens</i> (NITE SD 00017) contenente: 20–23 g/kg astaxantina, 7–15 g/kg adonirubina, 1–5 g/kg cantaxantina.</p> <p><i>Metodo analitico:</i> cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) in fase normale associata a rivelazione dello spettro UV-visibile per la determinazione di astaxantina, adonirubina e cantaxantina negli alimenti per animali e nel tessuto dei pesci</p>				
E 172	2	a (iii)	Ossido ferrico rosso	Fe ₂ O ₃	Pesci ornamentali	–	–	–
					Cani e gatti	–	–	–
	<i>Tutte le sostanze coloranti autorizzate per colorare le derrate alimentari, diverse dal Blu patentato V e dal Verde acido brillante e Cantaxantina</i>				Tutte			<p>Autorizzate negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di trasformazione di:</p> <p>I) cascami di derrate alimentari; oppure</p> <p>II) altre materie prime denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	8		9
								tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione
					Cani e gatti			–

2.1.2 Gruppo funzionale: a) coloranti, non in rivalutazione

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	8		9
E 160e	2	a	Beta-apo-8'-carotenale	C ₃₀ H ₄₀ O	Pollame	–	80 ³⁹	
E 161c	2	a	Criptoxantina	C ₄₀ H ₅₆ O	Pollame	–	80 ⁴⁰	
E 161h	2	a	Zeaxantina	C ₄₀ H ₅₆ O ₂	Pollame	–	80 ⁴¹	

³⁹ Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

⁴⁰ Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

⁴¹ Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

2.2 Gruppo funzionale: b) aromatizzanti

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
							minimo	massimo	
1	2	3	4	5	6	7	mg/kg di alimento completo		9
E 954 (iii)	2	b	Saccarinato di sodio	$C_7H_4NNaO_3S$	Suinetti	4 mesi	–	150	–
E 959	2	b	Neoesperidina diidrocalcone	$C_{28}H_{36}O_{15}$	Suinetti	4 mesi	–	35	–
					Cani	–	–	35	–
					Ovini	–	–	30	–
					Vitelli	–	–	30	–
–			Tutti i prodotti naturali e i prodotti sintetici corrispondenti ad eccezione di quelli elencati nell'allegato del regolamento UE n. 230/2013 ⁴² e 796/2013 ⁴⁵	Tutte	–	–	–	–	

⁴² Regolamento di esecuzione (UE) n. 230/2013 della Commissione, del 14 marzo 2013, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi appartenenti al gruppo delle sostanze aromatizzanti e stimolanti dell'appetito, versione della GU L 80 del 21.3.2013, pag. 1.

⁴³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, relativo al diniego di autorizzazione della sostanza 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene come additivo per mangimi, versione della GU L 224 del 22.8.2013, pag. 4.

3 Categoria 3: additivi nutrizionali

3.1 Gruppo funzionale: a) vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore massimo per kg di alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	8	9
E 672	3	a	Vitamina A	-	Polli da ingrasso Anatre da ingrasso Tacchini da ingrasso Agnelli da ingrasso Suini da ingrasso Bovini da ingrasso	13500 UI	Tutti gli alimenti ad eccezione degli alimenti per bestiame giovane
					Vitelli da ingrasso	25000 UI	Soltanto negli alimenti d'allattamento
					Altre	-	Tutti gli alimenti
E 670	3	a	Vitamina D ₂	-	Suinetti Vitelli	10000 UI	Soltanto negli alimenti d'allattamento La somministrazione simultanea di vitamina D ₃ è vietata
					Bovini Ovini Equidi	4000 UI	La somministrazione simultanea di vitamina D ₃ è vietata
					Altre, ad eccezione di pollame e pesci	2000 UI	La somministrazione simultanea di vitamina D ₃ è vietata
E 671	3	a	Vitamina D ₃	-	Suinetti Vitelli	10000 UI	Soltanto negli alimenti d'allattamento La somministrazione simultanea di vitamina D ₂ è vietata
					Bovini Ovini Equidi	4000 UI	La somministrazione simultanea di vitamina D ₂ è vietata

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore massimo per kg di alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	8	9
					Polli da ingrasso Tacchini	5000 UI	La somministrazione simultanea di vitamina D ₂ è vietata
					Altro pollame Pesci	3000 UI	La somministrazione simultanea di vitamina D ₂ è vietata
					Altre	2000 UI	La somministrazione simultanea di vitamina D ₂ è vietata
3a670a	3	a	25-idrossico- calciferolo	Composizione dell'additivo: forma stabilizzata di 25-idrossico- calciferolo Caratterizzazione del principio attivo: 25-idrossico- calciferolo, C ₂₇ H ₄₄ O ₂ .H ₂ O Numero CAS: 63283-36-3 Criteri di purezza: 25-idrossico- calciferolo > 94 %, Altri steroli correlati < 1 % ciascuno Eritrosina < 5 mg/kg Metodo analitico: Determinazione del 25-idrossico- calciferolo: cromatografia liquida ad alte prestazioni insieme a uno spettrometro di massa (HPLC-MS)	Polli da ingrasso Altro pollame Tacchini da ingrasso Suini	0,100 mg 0,080 mg 0,100 mg 0,050 mg	<ol style="list-style-type: none"> L'additivo va aggiunto agli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Tenore massimo della combinazione di 25-idrossico- calciferolo con vitamina D₃ (co- calciferolo) per kg di alimento completo (40 UI vit. D₃ = 0,001 mg): <ul style="list-style-type: none"> ≤ 0,125 mg (equivalente a 5 000 UI di vitamina D₃) per i polli da ingrasso e i tacchini da ingrasso, ≤ 0,080 mg per l'altro pollame, ≤ 0,050 mg per i suini La somministrazione simultanea di vitamina D₂ è vietata. Il tenore di etossichina deve essere riportato sull'etichetta. Ai fini della sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio.

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore massimo per kg di alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	8	9
–	Tutte le sostanze del gruppo, ad eccezione delle vitamine A e D			Determinazione della vitamina D ₃ nell'alimento completo: metodo HPLC a fase inversa con rivelazione UV a 265 nm [EN 12821:2000]	Tutte	–	Tutti gli alimenti

3.2 Gruppo funzionale: b) composti di oligoelementi

3.2.1 Gruppo funzionale: b) composti di oligoelementi, in rivalutazione

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
E 1	3	b	Ferro – Fe	Carbonato ferroso (II)	FeCO ₃	Ovini 500 (in totale)	–
				Cloruro ferrico (III), esaidrato	FeCl ₃ · 6H ₂ O	Animali da compagnia 1250 (in totale)	–
				Fumarato ferroso (II)	FeC ₄ H ₂ O ₄		–
				Ossido ferrico (III)	Fe ₂ O ₃	Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento	–
				Solfato ferroso (II), monoidrato	FeSO ₄ · H ₂ O	250 mg/giorno	–
				Solfato ferroso (II), eptaidrato	FeSO ₄ · 7H ₂ O		–
				Chelato ferroso d'aminoacidi, idrato	Fe(x) ₁₋₃ · nH ₂ O (x =	Altri suini 750	–

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
					anione di aminoacidi da proteine di soia, idrolizzato) peso molecolare inferiore a 1500	(in totale) Altre specie 750 (in totale)	
				Chelato ferroso di idrato di glicina	Fe(x) ₁₋₃ · nH ₂ O (x = anione di glicina sintetica)		–
E 2	3	b	Iodio – I	Iodato di calcio anidro Ioduro di potassio	Ca(IO ₃) ₂ KI	Equidi: 4 (in totale); pesci: 20 (in totale); vacche da latte e galline ovaiole: 5 (in totale); altre specie o categorie animali: 10 (in totale)	– –
3b301	3	b	Cobalto – Co	Acetato di cobalto (II) tetraidrato, in forma di cristalli o granuli, aventi un tenore minimo di cobalto del 23 % Particelle < 50 µm: inferiore all'1 %	Co(CH ₃ COO) ₂ · 4H ₂ O N. CAS: 6147-53-1	Per tutte le autorizzazioni relative al cobalto (3b801, 3b802, 3b803, 3b804, 3b805): 1 (in totale)	Soltanto per ruminanti con un ruminante funzionante, equidi, lagomorfi, roditori, rettili erbivori e mammiferi da zoo L'additivo è incorporato negli alimenti per animali in forma di premiscela. Devono essere adottate misure di protezione in base ai regolamenti di attuazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. Durante la manipolazione usare adeguati guanti protettivi e dispo-
3b302				Carbonato di cobalto (II), in polvere, con un tenore minimo di cobalto del 46 % Carbonato di cobalto: almeno 75 % Idrossido di cobalto: 3 %-15 % Acqua: massimo 6 % Particelle < 11 µm: inferiore al 90 %	CoCO ₃ N. CAS: 513-79-1 Co(OH) ₂ N. CAS: 21041-93-0		
3b303				Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di cobalto del 50 %	2CoCO ₃ · 3Co(OH) ₂ · H ₂ O N. CAS: 51839-24-8		

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
3b304				Preparato di carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti con un tenore di cobalto dall'1 % al 5 % Agenti di rivestimento (2,3 %-3,0 %) e disperdenti (scelta del polioossietilene, monolaurato di sorbitano, ricinoleato di glicerina polietilenglicole 300, sorbitolo e maltodestrina) Particelle < 50 µm: inferiore al 98 %	CoCO ₃ N. CAS: 513-79-1		<p>tivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi.</p> <p>Indicazioni che devono comparire sull'etichetta dell'additivo e delle premiscelate:</p> <ul style="list-style-type: none"> «Si raccomanda di limitare l'integrazione con cobalto a 0,3 mg/kg di alimenti completi per animali. In questo contesto, vanno presi in considerazione i rischi di carenza di cobalto a causa di condizioni locali e della composizione specifica della dieta.» <p>Indicazioni che devono comparire sull'etichetta dell'additivo e delle premiscelate con 3b302, 3b303, 3b305:</p> <ul style="list-style-type: none"> «Somministrare gli alimenti per animali con questo additivo soltanto in forma esente da polvere.»
3b305				Solfato di cobalto (II) eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di cobalto del 20 % Particelle < 50 µm: inferiore al 95 %	CoSO ₄ · 7H ₂ O N. CAS: 10026-24-1		
E 4	3	b	Rame – Cu	Acetato di rame, acetato di rame - (II)-, monoidrato Carbonato basico di rame-(II)-,	Cu(CH ₃ COO) ₂ · H ₂ O CuCO ₃ · Cu(OH) ₂ · H ₂ O	Suini – suinetti fino a 12 settimane: 170 (in	Le seguenti indicazioni devono comparire sull'etichetta e nella docu-

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
3b409				monoidrato		totale) - altri suini 25 (in totale) Bovini* - alimenti d'allattamento e altri alimenti completi destinati all'alimentazione di bovini prima dell'inizio della ruminazione 15 (in totale) - altri bovini 35 (in totale) Ovini** 15 (in totale) Pesci 25 (in totale) Crostacei 50 (in totale) Altre specie 25 (in totale)	mentazione d'accompagnamento: * Per i bovini dopo l'inizio della ruminazione: laddove il tenore di rame negli alimenti sia inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento può provocare carenza di rame in bovini che si nutrono in pascoli con tenori elevati di molibdeno o di zolfo». ** Per gli ovini: laddove il tenore di rame negli alimenti sia superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento può provocare intossicazioni in talune razze ovine».
				Cloruro rameico-(II)-, diidrato	$\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$		
				Ossido rameico-(II)-	CuO		
				Solfato rameico-(II)-, monoidrato	$\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$		
				Solfato rameico, pentaidrato	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$		
				Dicloruro di rame triidrossido	$\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}$		
				Chelato rameico di aminoacidi, idrato	$\text{Cu}(x)_{1-3} \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (x = anione di aminoacidi di proteine di soia, idrolizzato) peso molecolare inferiore a 1500		
				Chelato rameico di idrato di glicina	$\text{Cu}(x)_{1-3} \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (x = anione di glicina sintetica)		
E 5	3	b	Manganese - Mn	Cloruro manganoso (II), tetraidrato	$\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	Pesci 100 (in totale) Altre specie 150 (in totale)	
				Fosfato acido di manganese (II), triidrato	$\text{MnHPO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$		
				Ossido manganoso (II)	MnO		
				Solfato manganoso (II), monoidrato	$\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$		

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
				Chelato di manganese di aminoacidi, idrato	$Mn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anione di aminoacidi da proteine di soia, idrolizzato) peso molecolare inferiore a 1500		–
				Chelato di manganese di idrato di glicina	$Mn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anione di glicina sintetica)		–
E 6 3b609	3	b	Zinco – Zn	Acetato di zinco, diidrato	$Zn(CH_3 \cdot COO)_2 \cdot 2H_2O$	Animali da compagnia 250 (in totale)	–
				Cloruro di zinco, monoidrato	$ZnCl_2 \cdot H_2O$	Pesci 200 (in totale)	–
				Ossido di zinco	ZnO	Alimenti per allattamento 200 (in totale)	–
				Solfato di zinco, eptaidrato	$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$	Altre specie 150 (in totale)	Tenore di piombo max. 600 mg/kg
				Solfato di zinco, monoidrato	$ZnSO_4 \cdot H_2O$		
				Octaidrossicloruro di zinco monoidrato	$Zn_5(OH)_8Cl_2 \cdot (H_2O)$		
				Chelato di zinco di aminoacidi, idrato	$Zn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anione di aminoacidi da proteina di soia idrolizzato) peso molecolare inferiore a 1500		
				Chelato di zinco di idrato di glicina	$Zn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anione di glicina sintetica)		

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
E 7	3	b	Molibdeno - Mo	Molibdato di sodio	$\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	Tutte le specie 2,5 (in totale)	
E 8			Selenio - Se	Selenito di sodio	Na_2SeO_3	Tutte le specie 0,5 (in totale)	
3b8.10	3	b		Selenato di sodio	Na_2SeO_4		
				Sel-Plex Forma organica di selenio prodotto da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060 (lievito al selenio inattivato)	Selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) e componenti al selenio di basso peso molecolare (34-36 %) con un tenore di 2000-2400 mg di Se/kg (97-99 % di selenio organico) Metodo analitico ⁴⁴ : spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido		Riguarda: - Sel-Plex 3b8.10 - Alkosel, 3b8.11 - Selsaf, 3b8.12 - Selisseo, 3b814 - Excential, 3b815 1. L'additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. 2. Per la sicurezza dell'utilizzatore: durante la manipolazione utilizza-

⁴⁴ Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
3b8.11				Alkosef R397 Selenometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R397 (lievito al selenio inattivato)	Caratterizzazione dell'additivo: selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) con un tenore di 2000–2400 mg di Se/kg (97–99 % di selenio organico). Metodo analitico: spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido.		re dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza. 3. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. 4. Additivi tecnologici o materie prime contenute nella preparazione degli alimenti per animali devono garantire un potenziale di polverizzazione < 0,2 mg di selenio/m3 di aria. 5. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di magazzino e di stabilità.
3b8.12				Selsaf Selenometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399 (lievito al selenio inattivato)	Caratterizzazione dell'additivo: selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) con un tenore di 2000–2400 mg di Se/kg (97–99 % di selenio organico). Caratterizzazione del principio attivo: selenometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399 (lievito al selenio inattivato). Metodo analitico: spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido.		

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
3b814				Selisseo Analogo idrossilato di seleniometionina	Preparato solido e liquido dell'analogo idrossilato di seleniometionina. Tenore di selenio: 18 000-24 000 mg Se/kg Selenio organico > 99 % del Se totale Analogo idrossilato di seleniometionina > 98 % del Se totale Preparato solido: 5 % analogo idrossilato di seleniometionina e 95 % vettore Preparato liquido: 5 % analogo idrossilato di seleniometionina e 95 % di acqua distillata Caratterizzazione del principio attivo: selenio organico di analogo idrossilato di seleniometionina (R,S-2-idrossi-4-acido metilselenobutanoico)		

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
					Formula chimica: C ₅ H ₁₀ O ₃ Se N. CAS: 873660-49-2		
3b8.15	3	b		L-selenometionina Excential	Preparato solido di L-seleniomietionina contenente selenio nella dose < 40 g/kg Caratterizzazione del principio attivo: selenio organico in forma di L-seleniomietionina (acido 2-amino-4-metilseleno-butanoico) da sintesi chimica Formula chimica: C ₅ H ₁₁ NO ₂ Se N. CAS: 3211-76-5 Polvere cristallina contenente L-seleniomietionina > 97 % e Selenio > 39 %		

3.2.2 Gruppo funzionale: b) composti di oligoelementi, non in rivalutazione

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
E 1			Ferro – Fe	Cloruro ferroso (II), tetraidrato	$\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	Ovini 500 (in totale) Animali da compagnia 1250 (in totale) Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento 250 mg/giorno Altri suini 750 (in totale) Altre specie 750 (in totale)	–
				Citrato ferroso (II), esaidrato	$\text{Fe}_3(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$		–
				Lattato ferroso (II), triidrato	$\text{Fe}(\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$		–
E 2	3	b	Iodio – I	Iodato di calcio esaidrato	$\text{Ca}(\text{IO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	Equidi: 4 (in totale); pesci: 20 (in totale); vacche da latte e galline ovaiole: 5 (in totale); altre specie o categorie animali: 10 (in totale)	–
				Ioduro di sodio	NaI		–
E 4	3	b	Rame – Cu	Metionato di rame	$\text{Cu}(\text{C}_5\text{H}_{10}\text{NO}_2\text{S})_2$	Suini – suinetti fino a 12 settimane: 170 (in totale) – altri suini 25 (in totale) Bovini* – alimenti d'allattamento e altri	Le seguenti indicazioni devono comparire sull'etichetta e nella documentazione d'accompagnamento: * Per i bovini dopo l'inizio della ruminazione: laddove il tenore di rame negli alimenti sia inferiore

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
						alimenti completi destinati all'alimentazione di bovini prima dell'inizio della ruminazione 15 (in totale) – altri bovini 35 (in totale) Ovini** 15 (in totale) Pesci 25 (in totale) Crostacei 50 (in totale) Altre specie 25 (in totale)	re a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento può provocare carenza di rame in bovini che si nutrono in pascoli con tenori elevati di molibdeno o di zolfo». ** Per gli ovini: laddove il tenore di rame negli alimenti sia superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento può provocare intossicazioni in talune razze ovine».
E 5	3	b	Manganese – Mn	Carbonato manganoso (II)	MnCO ₃	Pesci 100 (in totale) Altre specie 150 (in totale)	–
				Ossido manganoso (II,III)	MnO Mn ₂ O ₃		–
				Ossido manganoso (III)	Mn ₂ O ₃		–
				Solfato manganoso (II), tetraidrato	MnSO ₄ · 4H ₂ O		–
E 6	3	b	Zinco – Zn	Lattato di zinco, triidrato	Zn(C ₃ H ₅ O ₃) ₂ · 3H ₂ O	Animali da compagnia 250 (in totale) Pesci 200 (in totale) Alimenti per allattamento 200 (in totale) Altre specie 150 (in totale)	–
				Carbonato di zinco	ZnCO ₃		–
E 7	3	b	Molibdeno – Mo	Molibdato d'ammonio	(NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄ · 4H ₂ O	2,5 (in totale)	

3.3 Gruppo funzionale: c) aminoacidi, loro sali e analoghi

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	
3c301	3	c	DL-metionina tecnicamente pura	Metionina: minimo 99 % Denominazione IUPAC: acido 2-ammino-4-(metiltilio)butanoico N. CAS: 59-51-8 C ₅ H ₁₁ NO ₂ S				La DL-metionina tecnicamente pura può essere utilizzata anche con acqua potabile. Indicazioni che devono comparire sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele: «Se l'additivo è somministrato con acqua potabile, occorre evitare l'eccesso di proteine.»
3.1.3	3	c	Metionina di zinco per bovini, ovini e caprini con ruminante funzionante (metionina di zinco)	Metionina di zinco, tecnicamente pura [CH ₃ S(CH ₂) ₂ -CH(NH ₂)-COO] ₂ Zn	Acqua DL-metionina	DL-metionina Zinco	min. 80 % max. 18,5 %	
3.1.4	3	c	Concentrato di sodio di DL-metionina, liquido	Concentrato di sodio di DL-metionina, liquido, tecnicamente puro [CH ₃ S(CH ₂) ₂ -CH(NH ₂)-COO]Na	Acqua DL-metionina	DL-metionina Sodio	min. 40 % min. 6,2 %	
3.1.5	3	c	DL-metionina per ruminanti, protetta nel ruminante	DL-metionina tecnicamente pura, protetta da copolimero vinylpyridinestirene	Acqua DL-metionina			

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7		8
3.1.6	3	c	Acido DL-2-idrossi-4-metilmercapto-butirrico per tutti gli animali (idrossido analogo di metionina)	Acido DL-2-idrossi-4-metilmercapto-butirrico $\text{CH}_3\text{-S-(CH}_2\text{)}_2\text{-CH(OH)-COOH}$	Acqua Acidità totale Acido monomero	Acidità totale Acido monomero	min. 85 % min. 65 %	Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti per animali: denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4 tenore di acido monomero e di acidità totale tenore del prodotto nell'alimento per animali
3.1.7	3	c	Sale di calcio di acido DL-2-idrossi-4-metilmercapto-butirrico per tutti gli animali (Sale di calcio dell'idrossido analogo della metionina)	Sale di calcio di acido DL-2-idrossi-4-metilmercapto-butirrico $[\text{CH}_3\text{-S-(CH}_2\text{)}_2\text{-CH(OH)-COO}]_2\text{Ca}$	Acqua Acido monomero	Acido monomero Calcio	min. 83 % min. 12 %	Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti per animali: denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4 tenore di acido monomero tenore del prodotto nell'alimento per animali

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7		8
3.1.8	3	c	Analogo della metionina	Esteri isopropilici dell'analogo idrossilato della metionina $\text{CH}_3\text{-S}(\text{CH}_2)_2\text{-CH}(\text{OH})\text{-COO-CH}(\text{CH}_3)_2$	Acqua Esteri	Esteri monomeri nella sostanza secca Tenore in acqua	min. 90 % max. 1 %	Per vacche da latte: indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: <ul style="list-style-type: none"> – estere isopropilico dell'acido 2-idrossi-4-metiltiobutanoico Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti per animali: <ul style="list-style-type: none"> – analogo della metionina: estere isopropilico dell'acido 2-idrossi-4-metiltiobutanoico – percentuale di incorporazione dell'analogo della metionina (HMBi) nell'alimento per animali
3.2.1	3	c	L- lisina	L-Lisina, tecnicamente pura $\text{NH}_2\text{-(CH}_2)_4\text{-CH}(\text{NH}_2)\text{-COOH}$	Acqua L-lisina	L-lisina	min. 98 %	

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7		8
3.2.2	3	c	Concentrato di L-lisina, liquido	Concentrato basico di L-lisina, liquido, risultanti dalla fermentazione del saccarosio, della melassa, di prodotti amidacei e dei loro idrolisati $\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$	Acqua L-lisina	L-lisina	min. 60 %	
3.2.3	3	c	L-lisina monoidrocloride (L-lisina HCl)	L-lisina monoidrocloride, tecnicamente pura $\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH} \cdot \text{HCl}$	Acqua L-lisina	L-lisina	min. 78 %	
3.2.4	3	c	Concentrato di L-lisina monoidrocloride, liquido (L-lisina HCl, liquido)	Concentrato di L-lisina monoidrocloride, liquido, risultanti dalla fermentazione del saccarosio, della melassa, di prodotti amidacei e dei loro idrolisati $\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH} \cdot \text{HCl}$	Acqua L-lisina	L-lisina	min. 22,4 %	
3.2.5	3	c	Solfato di L-lisina e relativi sottoprodotti risultanti dalla fermentazione (Solfato di L-lisina con prodotti di fermentazione)	Solfato di L-lisina e relativi sottoprodotti risultanti dalla fermentazione di zucchero, melassa, cereali, prodotti amidacei e relativi idrolisati con <i>Corynebacterium glutamicum</i> $[\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}]_2 \cdot \text{HSO}_4$	Acqua L-lisina	L-lisina	min. 40 %	
3.3.1	3	c	L-treonina	L-treonina, tecnicamente pura $\text{CH}_3\text{-CH(OH)-CH(NH}_2\text{)-COOH}$	Acqua L-treonina	L-treonina	min. 98 %	

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7		8
3c3.7.1	3	c	L-valina	L-valina con una purezza di almeno 98 % (nella sostanza secca) prodotta da <i>Escherichia coli</i> (K-12 AG314) FER M ABP- 10640 $C_5H_{11}NO_2$	Acqua L-valina			Va indicato il tasso di umidità
3.4.1	3	c	L-triptofano	L-triptofano tecnicamente puro $(C_8H_5-NH)-CH_2-CH-COOH NH_2$	Acqua L-triptofano	L-triptofano	min. 98 %	
3c370	3	c	L-valina	L-valina minimo 98 % (sulla sostanza secca) Acido 2-ammino-3-metilbutanoico ottenuto da <i>Corynebacterium glutamicum</i> (KCCM 80058) Formula chimica: $C_5H_{11}NO_2$ N. CAS: 72-18-4	Acqua L-valina			Va indicato il tasso di umidità

N.	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
3c3.7.2	3	c	Acido guanidoacetico	Acido guanidoacetico con una purezza minima del 98 % (nella sostanza secca) N. CAS 352 976 (C ₃ H ₇ N ₃ O ₂), ottenuto per sintesi chimica con: ≤ 0,5 % dicianammide ≤ 0,03 % cianammide	Polli da ingrasso	600 mg/kg di alimento per animali completo con 88% di sostanza secca	600 mg/kg di alimento per animali completo con 88% di sostanza secca	Va indicato il tasso di umidità. L'additivo è incorporato negli alimenti per animali in forma di premiscela.
3c305	3	c	L-Metionina	L-metionina con una purezza di almeno il 98,5 % [acido (2S)-2-ammino-4-(metiltilio) butanoico] prodotta mediante fermentazione di <i>Escherichia coli</i> (KCCM 11252P e KCCM 11340P) Formula chimica: C ₅ H ₁₁ NO ₂ S N. CAS: 63-68-3				La L-metionina può essere utilizzata anche con acqua potabile. Indicazioni che devono comparire sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele: «Se l'additivo è somministrato con acqua potabile, occorre evitare l'eccesso di proteine.»

N.	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
3b611	3	c	Chelato di zinco della metionina (1:2)	Polvere con un tenore minimo del 78 % di metionina DL e un tenore di zinco tra il 17,5 % e il 18,5 % Chelato di zinco della metionina: zinco-Metionina 1:2 (Zn(Met)2) Formula chimica: $C_{10}H_{20}N_2O_4S_2Zn$ N. CAS: 151214-86-7	Animali da compagnia Pesci Altre specie Alimenti d'allattamento completi o complementari		250 (in totale) 200 (in totale) 150 (in totale) 200 (in totale)	L'additivo è incorporato negli alimenti per animali in forma di premiscela. Per la sicurezza dell'utente utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. È opportuno considerare l'importanza del contributo dell'additivo alla dieta con metionina.

3.4 Gruppo funzionale: d) urea e suoi derivati

3.4.1 Gruppo funzionale: d) urea e suoi derivati, in rivalutazione

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore massimo in mg/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.	Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8
3d1	3	d	Urea	Tenore di urea: minimo 97 % Tenore di azoto: 46 % Diaminometanone N. CAS: 58069-82-2, formula chimica: CO(NH ₂) ₂	Ruminanti con un rumine funzionante	8800	Indicare nelle istruzioni per l'uso: «Somministrare urea solo ad animali con rumine funzionante. Somministrare la dose massima di urea in modo graduale. Il tenore massimo di urea deve essere somministrato solo come parte di una dieta ricca di carboidrati facilmente digeribili e con basso tenore di azoto solubile. Al massimo il 30 % del totale di azoto nella razione giornaliera deve derivare da urea-N.»

3.4.2 Gruppo funzionale: d) urea e suoi derivati, non in rivalutazione

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	8	9	
2.1.2	3	d	Biureto per bovini, ovini e caprini con rumine funzionante (biureto)	Biureto tecnicamente puro (CONH ₂) ₂ -NH	Azoto	Biureto	min. 97 %	Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti per animali: denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	8		9
								tenore del prodotto nell'alimento per animali tenore di azoto non proteico, espresso in proteina grezza (in % riferito alla proteina grezza totale)
2.1.3	3	d	Fosfato d'urea per bovini, ovini e caprini con ruminante funzionante (fosfato d'urea)	Fosfato d'urea, tecnicamente puro $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{H}_3\text{PO}_4$	Azoto Fosforo	Azoto Fosforo	min. 16,5 % min. 18 %	Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti per animali: denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4 tenore del prodotto nell'alimento per animali tenore di azoto non proteico, espresso in proteina grezza (in % riferito alla proteina grezza totale)

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	8		9
2.1.4	3	d	Isobutilene diureico per bovini, ovini e caprini con ruminanti funzionante (isobutilene diuretico)	Isobutilene diureico, tecnicamente puro $(CH_3)_2-(CH)_2-(NHCONH_2)_2$	Azoto	Azoto Isobutiraldeide	min. 30 % min. 35 %	Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti per animali: – denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4 – tenore del prodotto nell'alimento per animali – tenore di azoto non proteico, espresso in proteina grezza (in % riferito alla proteina grezza totale)

*Allegato 3.1*⁴⁵

(art. 4 cpv. 2, 5 cpv. 1, 6 cpv. 3 lett. b e 10 lett. b)

Elenco degli scopi d'utilizzo autorizzati degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (elenco degli alimenti dietetici)

L'elenco degli scopi d'utilizzo autorizzati degli alimenti dietetici per animali e delle rispettive caratteristiche nutrizionali deve essere conforme alle prescrizioni dell'allegato I della direttiva 2008/38/CE⁴⁶.

⁴⁵ Originario all. 3. Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1621).

⁴⁶ Direttiva 2008/38/CE della Commissione del 5 mar. 2008 che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, GU L 62 del 6.3.2008, pag. 9; modificata da ultimo dal Regolamento (UE) 5/2014, GU L 2 del 6.1.2014, pag. 3.

Allegato 3.2⁴⁷
(art. 5 cpv. 2)

Esigenze per gli alimenti per animali immessi sul mercato sotto forma di bolo quali materie prime o alimenti complementari per animali

1. Etichettatura

Qualora un alimento per animali destinato a particolari scopi nutrizionali sia immesso sul mercato sotto forma di bolo quale materia prima o alimento complementare destinato alla somministrazione individuale via orale mediante alimentazione forzata, l'etichetta dell'alimento per animali deve indicare il periodo massimo di rilascio continuo del bolo e il tasso di rilascio giornaliero per ciascun additivo per il quale sia stato fissato un tenore massimo negli alimenti completi per animali.

2. Prove tecniche

Su richiesta dell'autorità competente, l'operatore del settore degli alimenti per animali che immette sul mercato un bolo è tenuto a dimostrare che il livello di additivo presente a livello giornaliero nel tubo digerente non supererà il tenore massimo dell'additivo stabilito per kg di alimento completo per animali durante tutto il periodo di alimentazione (effetto a rilascio lento).

⁴⁷ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del DEFR del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1621).

*Allegato 4.1*⁴⁸
(art. 2)

Elenco delle sostanze la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell'alimentazione animale sono vietati o autorizzati con restrizioni

Parte 1

Le seguenti sostanze non possono essere somministrate ad animali né immesse sul mercato come alimenti per animali:

- a. sterco, urina, nonché il contenuto dell'apparato digerente separato tramite svuotamento o asportazione, indipendentemente dal tipo di lavorazione o di aggiunta;
- b. pelli trattate, compreso il cuoio, e loro scarti;
- c. sementi nonché materiale vegetale e di moltiplicazione, che dopo la raccolta sono stati sottoposti, in previsione della loro destinazione, a un trattamento particolare con prodotti fitosanitari, nonché qualsiasi sottoprodotto ricavato da essi;
- d. legno e segatura trattati con prodotti protettivi nonché sottoprodotti ricavati da essi;
- e. tutti i rifiuti ottenuti durante le diverse fasi di trattamento delle acque di scarico comunali, domestiche o industriali, indipendentemente dal fatto che tali rifiuti siano stati ulteriormente trattati e indipendentemente dall'origine delle acque di scarico⁴⁹;
- f. rifiuti comunali solidi, come rifiuti domestici;
- g. ...
- h. imballaggi e parti di essi risultanti dall'uso di prodotti dell'industria agroalimentare;
- i. lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani.

⁴⁸ Aggiornato dal n. II dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6401).

⁴⁹ Il termine «acque di scarico» non si riferisce alle «acque di lavorazione», ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell'industria di produzione di derrate alimentari e alimenti per animali; se queste condutture sono alimentate con acqua, essa non può essere utilizzata negli alimenti per animali, a meno che si tratti di acque salubri e pulite.

Parte 2

Per quanto riguarda gli animali da reddito, i prodotti seguenti non possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali o essere immessi sul mercato sotto forma di foraggio né essere somministrati agli animali:

a.–k ...

- l. canapa o suoi sottoprodotti, qualunque sia la forma o il tipo.

Parte 3

I sottoprodotti di origine animale possono essere utilizzati o immessi sul mercato per l'alimentazione animale solo se sono conformi agli articoli 27–34 dell'ordinanza del 25 maggio 2011⁵⁰ concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).

⁵⁰ RS 916.441.22

Allegato 4.2
(art. 3)

Parte 1

Alimenti per animali di origine non animale che sottostanno a maggiori controlli ufficiali

Scopo d'utilizzo previsto: Codice NC ⁵¹ alimento per animali	Paese d'origine	Pericolo	Frequenza degli esami della merce e dei controlli d'identità (%)
...			

Parte 2

Documento di accompagnamento per la liberazione di maggiori controlli

¹ Il documento di accompagnamento per la liberazione di maggiori controlli deve essere redatto secondo le indicazioni dell'allegato II del Regolamento (CE) n. 669/2009⁵².

² In tale regolamento i termini secondo il paragrafo 1 devono essere intesi come segue:

- a. «Comunità europea» come «Svizzera»;
- b. DCE come «documento svizzero di entrata».

⁵¹ Se devono essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti con lo stesso codice NC e quest'ultimo non è ulteriormente suddiviso nella nomenclatura delle merci, allo stesso si aggiunge la dicitura «ex» (per esempio «ex10 06 30»): dovrebbe essere valido solo per il riso basmati destinato esclusivamente al consumo umano.

⁵² Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione del 24 lug. 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione, GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n.799/2011 del 9.8.2011, GU L 205 del 10.8.2011, pagg. 15–21.

Allegato 5
(art. 16)

Disposizioni d'esecuzione concernenti l'allestimento e la presentazione di proposte nonché la valutazione e l'omologazione di additivi per alimenti per animali

¹ Una domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali deve contenere le indicazioni e gli allegati seguenti:

- a. data;
- b. oggetto: domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali;
- c. tipo di omologazione (nuova, nuovo utilizzo, rinnovo, modifica, proroga, caso urgente);
- d. indirizzo completo del richiedente o di un suo rappresentante;
- e. identificazione e caratteristiche dell'additivo:
 1. descrizione (caratteristiche del principio/organismo attivo o dei principi/organismi attivi),
 2. denominazione commerciale (se del caso),
 3. categoria e gruppo funzionale,
 4. specie bersaglio,
 5. se del caso: nome del titolare dell'omologazione esistente, numero già attribuito, categoria,
 6. indicazioni relative all'omologazione della derrata alimentare (se del caso),
 7. se il prodotto contiene, è costituito o è stato ottenuto da organismi geneticamente modificati (OGM): codice di identificazione specifico, particolari,
 8. condizioni di utilizzo negli alimenti completi per animali o nell'acqua: specie o categorie di animali, età massima o peso massimo, se del caso le dosi minima e massima,
 9. particolari condizioni di utilizzo (se del caso),
 10. particolari condizioni o restrizioni per la manipolazione (se del caso),
 11. limite massimo di residui (se del caso); residuo marcatore, specie o categorie di animali, tessuti o prodotti campione, limite massimo di residui nei tessuti o nei prodotti (in µg/kg), tempi di attesa;
- f. un campione dell'additivo per alimenti per animali con indicazione di:
 1. numero di lotto o della partita,
 2. data di fabbricazione,
 3. durata di conservazione,
 4. tenore di principio attivo,
 5. peso,

6. descrizione delle proprietà,
 7. descrizione dell'imballaggio,
 8. condizioni di stoccaggio;
- g. modifica richiesta (se del caso);
- h. fascicolo completo secondo il capoverso 2.

² Il fascicolo per una domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali deve adempiere i requisiti degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 429/2008⁵³.

⁵³ Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione del 25 apr. 2008 sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi, GU. L 133 del 22.5.2008, pag. 1.

Allegato 6.1
(art. 17)

Nomenclatura dei gruppi funzionali di additivi per alimenti per animali

- ¹ Della categoria «1. Additivi tecnologici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
- a. conservanti: sostanze o, se del caso, microrganismi che proteggono gli alimenti per animali dal deterioramento provocato da microrganismi o loro metaboliti;
 - b. antiossidanti: sostanze che prolungano la durata di conservazione degli alimenti per animali e delle loro materie prime proteggendoli dal deterioramento provocato dall'ossidazione;
 - c. emulsionanti: sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento della dispersione omogenea di due o più fasi immiscibili negli alimenti per animali;
 - d. stabilizzanti: sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico degli alimenti per animali;
 - e. addensanti: sostanze che aumentano la viscosità degli alimenti per animali;
 - f. gelificanti: sostanze che danno consistenza a un alimento per animali tramite la formazione di un gel;
 - g. leganti: sostanze che aumentano la tendenza alla fissazione delle particelle degli alimenti per animali;
 - h. sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi: sostanze che inibiscono l'assorbimento di radionuclidi o ne favoriscono l'escrezione;
 - i. antiagglomeranti: sostanze che riducono la tendenza alla fissazione delle singole particelle degli alimenti per animali;
 - j. regolatori dell'acidità: sostanze che regolano il pH degli alimenti per animali;
 - k. additivi per l'insilamento: sostanze, compresi enzimi o microrganismi, da incorporare negli alimenti per animali per migliorare la produzione di insilati;
 - l. denaturanti: sostanze che, se utilizzate per la fabbricazione di alimenti per animali trasformati, consentono di individuare l'origine degli alimenti o delle materie prime;
 - m. sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine: sostanze che inibiscono o riducono l'assorbimento delle micotossine, ne facilitano l'escrezione o ne modificano il modo di agire.

- ² Della categoria «2. Additivi organolettici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
- a. coloranti:
 - i. sostanze che conferiscono o restituiscono colore agli alimenti per animali,
 - ii. sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore alle derrate alimentari da essi ricavate,
 - iii. sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali;
 - b. aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta agli alimenti per animali ne aumenta l'aroma o l'appetibilità.
- ³ Della categoria «3. Additivi nutrizionali» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
- a. vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente definite a effetto analogo;
 - b. composti di oligoelementi;
 - c. aminoacidi, loro sali e analoghi;
 - d. urea e suoi derivati.
- ⁴ Della categoria «4. Additivi zootecnici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
- a. promotori della digestione: sostanze che, se somministrate agli animali, aumentano la digeribilità della loro dieta agendo su determinate materie prime;
 - b. stabilizzatori della flora intestinale: microrganismi o altre sostanze chimicamente definite che, se somministrati agli animali, esercitano un effetto positivo sulla flora intestinale;
 - c. sostanze che influiscono favorevolmente sull'ambiente;
 - d. altri additivi zootecnici.
- ⁵ Della categoria «5. Coccidiostatici e istomonostatici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
- a. determinate sostanze a effetto coccidiostatico e istomonostatico.

Allegato 6.2
(art. 15)

Condizioni generali per l'uso di additivi per alimenti per animali

1. Il quantitativo di additivi che esiste in taluni alimenti per animali allo stato naturale è calcolato in modo che la somma degli elementi aggiunti a quelli presenti naturalmente non superi il tenore massimo previsto nel relativo atto di autorizzazione.
2. La miscelatura di additivi nelle premiscele e negli alimenti per animali è consentita solo nella misura in cui vi sia compatibilità fisico-chimica e biologica tra i componenti della miscela, in funzione degli effetti desiderati.
3. Gli alimenti complementari per animali, diluiti come indicato, non possono contenere additivi in percentuali superiori a quanto stabilito per gli alimenti completi per animali.
4. Nel caso di premiscele contenenti additivi per l'insilamento, sull'etichetta devono essere aggiunte chiaramente dopo «PREMISCELA» le parole «con additivi per l'insilamento».

Allegato 7
(art. 21)

Tolleranze consentite per l'indicazione della composizione di materie prime o alimenti composti per animali

Parte A: Tolleranze per i valori analitici di materie prime e alimenti composti per animali

¹ Le tolleranze stabilite in questa parte contemplano scarti tecnici e analitici. Una volta fissate tolleranze analitiche riguardanti il margine di errore di misurazione e le variazioni procedurali, i valori riportati al capoverso 2 devono essere adattati di conseguenza, in modo da interessare unicamente i margini di tolleranza tecnica.

² Ove si riscontri che la composizione di una materia prima o di un alimento composto per animali deroghi al valore di etichettatura dei componenti analitici stabilito negli allegati 1.1, 1.2, 8.2 e 8.3, si applicano le tolleranze seguenti:

- a. per oli e grassi grezzi, proteina grezza e cenere grezza:
 - i) $\pm 3\%$ della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati pari o superiori al 24 %,
 - ii) $\pm 12,5\%$ del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 24 %, ma pari o superiori all'8 %,
 - iii) $\pm 1\%$ della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori all'8 %;
- b. per fibra grezza, zuccheri e amido:
 - i) $\pm 3,5\%$ della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %,
 - ii) $\pm 17,5\%$ del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 %, ma pari o superiori al 10 %,
 - iii) $\pm 1,7\%$ della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori al 10 %;
- c. per calcio, ceneri insolubili nell'acido cloridrico, fosforo totale, sodio, potassio e magnesio:
 - i) $\pm 1\%$ della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati pari o superiori al 5 %,
 - ii) $\pm 20\%$ del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 5 %, ma pari o superiori all'1 %,
 - iii) $\pm 0,2\%$ della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori all'1 %;
- d. per l'acqua:
 - i) $\pm 8\%$ del tenore dichiarato per i tenori dichiarati pari o superiori al 12,5%,
 - ii) $\pm 1\%$ della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori al 12,5 %, ma pari o superiori al 5 %,

- iii) $\pm 20\%$ del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 5% , ma pari o superiori al 2% ,
- iv) $\pm 0,4\%$ della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori al 2% ;
- e. per i valori nutrizionali calcolati si applicano le tolleranze seguenti: 5% per il valore energetico e 10% per il valore proteico.

³ In deroga al capoverso 2 lettera a, per quanto riguarda oli e grassi grezzi e proteina grezza negli alimenti per animali da compagnia, qualora il tenore dichiarato sia inferiore al 16% , è ammesso uno scarto di $\pm 2\%$ della massa o del volume complessivi.

⁴ In deroga al capoverso 2, lo scarto consentito verso l'alto rispetto al tenore dichiarato per oli e grassi grezzi, zuccheri, amido, calcio, sodio, potassio, magnesio, valore energetico e valore proteico può essere il doppio della tolleranza fissata ai capoversi 2 e 3.

⁵ In deroga al capoverso 2, le tolleranze per ceneri insolubili in acido cloridrico e per l'umidità si applicano soltanto verso l'alto e non sono fissati limiti alle tolleranze verso il basso.

Tabella delle tolleranze per gli elementi analitici delle materie prime e degli alimenti composti per animali

Elemento analitico	Tenore dichiarato	Scarto consentito	
	Percentuale	verso il basso	verso l'alto
Proteina grezza (eccetto alimenti per animali da compagnia)	meno di 8	1,0 unità	1,0 unità
	da 8 a meno di 24	12,5 %	12,5 %
	24 e più	3,0 unità	3,0 unità
Proteina grezza (alimenti per animali da compagnia)	meno di 16	2,0 unità	2,0 unità
	da 16 a meno di 24	12,5 %	12,5 %
	24 e più	3,0 unità	3,0 unità
Grasso grezzo (eccetto alimenti per animali da compagnia)	meno di 8	1,0 unità	2,0 unità
	da 8 a meno di 24	12,5 %	25 %
	24 e più	3,0 unità	6,0 unità
Grasso grezzo (alimenti per animali da compagnia)	meno di 16	2,0 unità	4,0 unità
	da 16 a meno di 24	12,5 %	25 %
	24 e più	3,0 unità	6,0 unità
Cenere grezza	meno di 8	1,0 unità	1,0 unità
	da 8 a meno di 24	12,5 %	12,5 %
	24 e più	3,0 unità	3,0 unità

Elemento analitico	Tenore dichiarato	Scarto consentito	
	Percentuale	verso il basso	verso l'alto
Fibra grezza	meno di 10	1,7 unità	1,7 unità
	da 10 a meno di 20	17,5 %	17,5 %
	20 e più	3,5 Einheiten	3,5 unità
Zuccheri totali	meno di 10	1,7 unità	3,4 unità
	da 10 a meno di 20	17,5 %	35 %
	20 e più	3,5 unità	7 unità
Amido	meno di 10	1,7 unità	3,4 unità
	da 10 a meno di 20	17,5 %	35 %
	20 e più	3,5 unità	7 unità
Calcio	meno di 1	0,2 unità	0,4 unità
	da 1 a meno di 5	20 %	40 %
	5 e più	1,0 unità	2,0 unità
Fosforo totale	meno di 1	0,2 unità	0,2 unità
	da 1 a meno di 5	20 %	20 %
	5 e più	1,0 unità	1,0 unità
Sodio	meno di 1	0,2 unità	0,4 unità
	da 1 a meno di 5	20 %	40 %
	5 e più	1,0 unità	2,0 unità
Potassio	meno di 1	0,2 unità	0,4 unità
	da 1 a meno di 5	20 %	40 %
	5 e più	1,0 unità	2,0 unità
Magnesio	meno di 1	0,2 unità	0,4 unità
	da 1 a meno di 5	20 %	40 %
	5 e più	1,0 unità	2,0 unità
Ceneri insolubili in acido cloridrico	meno di 1	valori inferiori consentiti	0,2 unità
	da 1 a meno di 5		20 %
	5 e più		1,0 unità
Acqua (umidità)	meno di 2	valori inferiori consentiti	0,4 unità
	da 2 a meno di 5		20 %
	da 5 a meno di 12,5		1,0 unità
	12,5 e più		8 %
Tenore energetico	se non diversamente prescritto da un metodo ufficiale	5 %	10 %
Tenore proteico		10 %	20 %

Parte B: Tolleranze per additivi per alimenti per animali indicati secondo gli allegati 1.1, 1.2, 8.2 e 8.3

¹ Le tolleranze stabilite in questa parte contemplano soltanto scarti tecnici. Esse si applicano agli additivi per alimenti per animali nell'elenco degli additivi per alimenti per animali e nell'elenco dei componenti analitici.

^{1b} Quanto agli additivi per alimenti per animali elencati come componenti analitici, le tolleranze si applicano alla quantità totale indicata come quantità garantita alla fine della durata minima di conservazione dell'alimento per animali.

^{1c} Ove si rilevi che il tenore di un additivo per alimenti per animali in una materia prima o in un alimento composto per animali sia inferiore al tenore dichiarato, si applicano le tolleranze seguenti⁵⁴:

- a. 10 % del tenore dichiarato se lo stesso è pari o superiore a 1000 unità;
- b. 100 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1000 unità, ma pari o superiore a 500 unità;
- c. 20 % del tenore dichiarato se lo stesso è inferiore a 500 unità, ma pari o superiore ad 1 unità;
- d. 0,2 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1 unità, ma pari o superiore a 0,5 unità;
- e. 40 % del tenore dichiarato se lo stesso è inferiore a 0,5 unità.

² Ove un tenore minimo e/o massimo di un additivo in un alimento per animali sia fissato nel relativo atto di autorizzazione per tale additivo per alimenti per animali, le tolleranze tecniche secondo il capoverso 1 si applicano soltanto al di sopra di un tenore minimo o al di sotto di un tenore massimo, a seconda dei casi.

³ Fintantoché il tenore massimo di un additivo secondo il capoverso 2 non è superato, lo scarto dal tenore dichiarato può essere fino al triplo della tolleranza fissata al capoverso 1. Tuttavia, se per additivi per alimenti per animali rientranti nel gruppo dei microrganismi è fissato un tenore massimo nel rispettivo atto di autorizzazione per tale additivo per alimenti per animali, questo costituisce il valore massimo ammesso.

⁵⁴ Nel presente punto, 1 unità corrisponde a 1 mg, 1000 UI (unità internazionali), 1×10^9 UFC (unità formanti colonie) o 100 unità di attività dell'enzima dell'additivo per alimento per animale corrispondente per kg di alimento per animale, a seconda dei casi.

Allegato 8.1
(art. 7, 8 e 9)

Disposizioni generali in materia di etichettatura delle materie prime e degli alimenti composti per animali

1. I tenori o i livelli indicati o da dichiarare si riferiscono al peso degli alimenti per animali, salvo diversamente specificato.
2. Le date indicano, nell'ordine, il giorno, il mese e l'anno e la struttura sull'etichetta deve essere la seguente: «GG/MM/AA».
3. Espressioni sinonimiche in certe lingue:
In tedesco la denominazione «Einzelfuttermittel» può essere sostituita da «Futtermittel-Ausgangserzeugnis».
4. Le istruzioni per un uso corretto degli alimenti complementari per animali e delle materie prime contenenti additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi per animali indicano la quantità massima:
 - giornaliera in grammi o chilogrammi o unità di volume di alimento complementare per animali e materie prime, o
 - in percentuale della razione giornaliera, o
 - per chilogrammo o in percentuale di alimento per animali completo per animali,in modo da garantire l'osservanza dei rispettivi tenori massimi di additivi per alimenti per animali nella razione giornaliera.
5. Fermi restando i metodi analitici, nel caso di alimenti per animali da compagnia è possibile sostituire l'espressione «proteina grezza» con «proteina», «oli e grassi grezzi» con «tenore in materia grassa» e «ceneri grezze» con «residuo incenerito» o «materia inorganica».

Allegato 8.2
(art. 7 e 9)

Indicazioni di etichettatura per materie prime e alimenti composti per animali da reddito

Capitolo I: Etichettatura di additivi per alimenti per animali

1. Il nome specifico dell'additivo per alimenti per animali definito nell'atto giuridico che lo autorizza, la quantità aggiunta, il suo numero d'identificazione e il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene secondo l'allegato 6.1 o della categoria secondo l'articolo 25 OsAIA, devono essere indicati per i seguenti additivi:
 - a. additivi per i quali è fissato un tenore massimo per tutte le specie animali destinate;
 - b. additivi appartenenti alle categorie «additivi zootecnici» e «coccidiostatici e istomonostatici»;
 - c. additivi appartenenti al gruppo funzionale «urea e suoi derivati» della categoria «additivi nutrizionali» secondo l'allegato 6.1.
2. Il nome dell'additivo per alimenti per animali definito nell'atto giuridico che lo autorizza e la quantità aggiunta dell'additivo per alimenti per animali devono essere indicati se la presenza dell'additivo in questione è messa in evidenza in etichetta con parole, immagini o grafici.
3. Lo stabilimento responsabile dell'etichettatura comunica all'acquirente, su richiesta, il nome, il numero d'identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per alimenti per animali non menzionati al capoverso 1.
4. Gli additivi per alimenti per animali non menzionati al capoverso 1 possono essere indicati su base volontaria, nella forma secondo il capoverso 1 o in modo parziale.
5. Se un additivo per alimenti per animali organolettico o nutrizionale secondo l'allegato 6.1 è indicato su base volontaria, deve essere specificata anche la sua quantità aggiunta.
6. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale per quanto attiene all'alimento per animali interessato.

Capitolo II: Etichettatura di componenti analitici

1. I componenti analitici di alimenti composti per animali da reddito devono essere etichettati come segue:

Alimento per animali	Componenti analitici e relativi tenori	Specie animali destinatarie
Alimenti completi per animali	Proteina grezza	Tutte
	Fibra grezza	Tutte
	Oli e grassi grezzi	Tutte
	Ceneri grezze	Tutte
	Lisina	Suini e pollame
	Metionina	Suini e pollame
	Calcio	Tutte
	Sodio	Tutte
Fosforo	Tutte	
Alimenti minerali complementari per animali	Lisina	Suini e pollame
	Metionina	Suini e pollame
	Calcio	Tutte
	Sodio	Tutte
	Fosforo	Tutte
	Magnesio	Ruminanti
Altri alimenti complementari per animali	Proteina grezza	Tutte
	Fibra grezza	Tutte
	Oli e grassi grezzi	Tutte
	Ceneri grezze	Tutte
	Lisina	Suini e pollame
	Metionina	Suini e pollame
	Calcio $\geq 5\%$	Tutte
	Sodio	Tutte
	Fosforo $\geq 2\%$	Tutte
	Magnesio $\geq 0,5\%$	Ruminanti

2. Se indicati sotto la dicitura dei «Componenti analitici», gli aminoacidi, le vitamine e/o gli oligoelementi devono essere dichiarati con la loro quantità totale.

Allegato 8.3⁵⁵
(art. 7 cpv. 1 e 9 cpv. 1 lett. f)

Indicazioni di etichettatura per materie prime e alimenti composti per animali da compagnia

Capitolo I: Etichettatura di additivi per alimenti per animali

1. Il nome specifico dell'additivo per alimenti per animali definito nell'atto giuridico che lo autorizza e/o il suo numero d'identificazione, la quantità aggiunta e il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene secondo l'allegato 6.1 o della categoria secondo l'articolo 25 OsAIA, devono essere indicati per i seguenti additivi:
 - a. additivi per i quali è fissato un tenore massimo per tutte le specie animali destinarie;
 - b. additivi appartenenti alle categorie «additivi zootecnici» e «coccidiostatici e istomonostatici»;
 - c. additivi appartenenti al gruppo funzionale «urea e suoi derivati» della categoria «additivi nutrizionali» secondo l'allegato 6.1.
2. In deroga al capoverso 1, per gli additivi dei gruppi funzionali «conservanti», «antiossidanti» e «coloranti» secondo l'allegato 6.1, occorre indicare unicamente il gruppo funzionale rispettivo.

In tal caso, lo stabilimento responsabile dell'etichettatura deve comunicare all'acquirente, su richiesta, le informazioni secondo il capoverso 1.
3. Il nome dell'additivo per alimenti per animali definito nell'atto giuridico che lo autorizza e la quantità aggiunta dell'additivo per alimenti per animali devono essere indicati se la presenza dell'additivo in questione è messa in evidenza in etichetta con parole, immagini o grafici.
4. Lo stabilimento responsabile dell'etichettatura comunica all'acquirente, su richiesta, il nome, il numero d'identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per alimenti per animali non menzionati al capoverso 1.
5. Gli additivi per alimenti per animali non menzionati al capoverso 1 possono essere indicati su base volontaria nella forma secondo il capoverso 1 o in modo parziale.
6. Se un additivo per alimenti per animali organolettico o nutrizionale secondo l'allegato 6.1 è indicato su base volontaria, deve essere specificata anche la sua quantità aggiunta.
7. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale per quanto attiene all'alimento per animali interessato.

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 5 dell'O del DEFR del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1621).

8. Lo stabilimento responsabile dell'etichettatura fornisce alle autorità competenti ogni informazione concernente la composizione o le proprietà dichiarate dell'alimento per animali che immette sul mercato. Ciò consente di verificare l'esattezza delle informazioni figuranti sull'etichetta, comprese le indicazioni complete su tutti gli additivi utilizzati.

Capitolo II: Etichettatura di componenti analitici

1. I componenti analitici di alimenti composti per animali da compagnia devono essere etichettati come segue:

Alimento per animali	Componenti analitici	Specie animali destinatarie
Alimenti completi per animali	Proteina grezza	Gatti, cani e animali da pelliccia
	Fibra grezza	Gatti, cani e animali da pelliccia
	Oli e grassi grezzi	Gatti, cani e animali da pelliccia
	Ceneri grezze	Gatti, cani e animali da pelliccia
Alimenti minerali complementari per animali	Calcio	Tutte
	Sodio	Tutte
	Fosforo	Tutte
Altri alimenti complementari per animali	Proteina grezza	Gatti, cani e animali da pelliccia
	Fibra grezza	Gatti, cani e animali da pelliccia
	Oli e grassi grezzi	Gatti, cani e animali da pelliccia
	Ceneri grezze	Gatti, cani e animali da pelliccia

2. Se indicati sotto la dicitura dei «Componenti analitici», gli aminoacidi, le vitamine e/o gli oligoelementi devono essere dichiarati con la loro quantità totale.

Allegato 8.4
(art. 12)

Disposizioni specifiche relative all'etichettatura di alimenti non conformi per animali

1. I materiali contaminati devono riportare in etichetta la dicitura «alimenti per animali contenenti livelli eccessivi di ... (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili secondo l'allegato 10); da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa detossificazione in stabilimenti omologati». L'omologazione di tali stabilimenti avviene secondo l'articolo 37 OsAIA.
2. Qualora la contaminazione debba essere ridotta o eliminata tramite operazioni di purificazione, i materiali contaminati devono riportare in etichetta la seguente indicazione aggiuntiva «alimenti per animali contenenti livelli eccessivi di ... (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili secondo l'allegato 10); da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa adeguata purificazione».

Allegato 8.5
(art. 18)

Prescrizioni specifiche relative all'etichettatura di premiscele e di determinati additivi per alimenti per animali

Per gli additivi per alimenti per animali menzionati e per le premiscele che li contengono devono essere fornite le seguenti indicazioni supplementari:

- a. additivi zootecnici e additivi coccidiostatici e istomonostatici:
 - data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione,
 - istruzioni per l'uso, e
 - tenore di principio attivo;
- b. enzimi, oltre alle indicazioni su elencate:
 - nome specifico del o dei principi attivi secondo le loro attività enzimatiche, in base all'autorizzazione concessa,
 - numero d'identificazione secondo l'International Union of Biochemistry, e
 - al posto del tenore di principio attivo, l'unità di attività (unità di attività per grammo o unità di attività per millilitro);
- c. microrganismi:
 - data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione,
 - istruzioni per l'uso,
 - numero d'identificazione del ceppo, e
 - numero delle unità che formano colonie per grammo;
- d. additivi nutrizionali:
 - tenore di principio attivo, e
 - data di scadenza della garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;
- e. additivi tecnologici e organolettici ad eccezione delle sostanze aromatiche:
 - tenore di principio attivo;
- f. sostanze aromatiche:
 - quantità aggiunta nelle premiscele.

Allegato 8.6
(art. 14)

Valore nutrizionale degli alimenti composti per animali

Il valore nutrizionale di alimenti composti per animali viene calcolato in base alla seguente equazione:

1. Ruminanti

1.1 Energia

Netto energia latte (NEL)

$$NEL_{SO} \text{ (MJ/kg)} = -13,67 + 0,0226 \times PG_{SO} + 0,0358 \times LG_{SO} + 0,0074 \times FG_{SO} + 0,0222 \times ELA_{SO}$$

Netto energia carne (NEC)

$$NEC_{SO} \text{ (MJ/kg)} = -279,427 + 0,2888 \times PG_{SO} + 0,3058 \times LG_{SO} + 0,2689 \times FG_{SO} + 0,2891 \times ELA_{SO}$$

Ambito di validità delle regressioni: FG max. 180 g/kg SO
LG max. 100 g/kg SO

Indicazione dei tenori in sostanza nutritiva in g/kg SO

1.2 Proteina

Proteina assorbibile nell'intestino (PAI)

(correzione della formula PAI al 29 agosto 2008)

- a. Per alimenti composti per animali con un tenore di proteina grezza da 100 a 200 g/kg SS:

$$PAI_{SO} \text{ (g/kg)} = 151 + 0,00229 \times PG^2_{SO} - 0,00656 \times rPG^2 + 0,2766 \times LG_{SO} - 0,00066 \times LG^2_{SO} - 0,5054 \times ELA_{SO} + 0,00054 \times ELA^2_{SO}$$

- b. Per alimenti composti per animali con un tenore di proteina grezza superiore a 200 g/kg SS fino a un massimo di 500 g/kg SS:

$$PAI_{SO} \text{ (g/kg)} = 560 + 0,00033 \times PG^2_{SO} - 5,8230 \times rPG - 0,00384 \times LG^2_{SO} - 0,4886 \times FG_{SO}$$

Indicazione dei tenori di sostanza nutritiva in g/kg SO, dati di rPG in %.

2. Suini

Energia digeribile suini (EDS)

- a. Tenore di proteina grezza inferiore a 240 g/kg SS

$$\text{EDS (MJ/kg)} = -16.691 \times \text{MA} + 26.992 \times \text{MG} - 25.291 \times \text{CB} + 16.085 \times \text{ENA} - 433.463 \times \text{CB}^2 + 73.372 \times \text{MA} \times \text{MG} + 301.491 \times \text{MA} \times \text{CB} + 46.321 \times \text{MA} \times \text{ENA}$$

Ambito di validità delle regressioni: MA 100 a 240 g/kg SS
CB 10 a 80 g/kg SS
MG 10 a 130 g/kg SS

- b. Tenore di proteina grezza superiore a 240 g/kg SS

$$\text{EDS (MJ/kg)} = 19.3896 \times \text{MA} + 35.5892 \times \text{MG} - 14.5029 \times \text{CB} + 16.0572 \times \text{ENA}$$

Ambito di validità delle regressioni: MA 241 a 500 g/kg SS
CB 20 a 100 g/kg SS
MG 20 a 110 g/kg SS

Indicazione dei tenori di sostanza nutritiva in kg per kg di sostanza secca

3. Pollame

Energia metabolizzabile pollame (EMP)

$$\text{EMP (MJ/kg)} = 0,01551 \times \text{PG} + 0,03431 \times \text{LG} + 0,01669 \times \text{A} + 0,01301 \times \text{Zuc}$$

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di alimento

4. Cavalli

Energia digeribile cavalli (EDC)

$$\text{EDC}_{\text{SO}} \text{ (MJ/kg)} = 13,24 + 0,0097 \times \text{PG}_{\text{SO}} - 0,0126 \times \text{FG}_{\text{SO}} + 0,0216 \times \text{LG}_{\text{SO}}$$

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg SO

5. Vitelli da ingrasso

Energia metabolizzabile vitelli (EMV)

$$\text{EMV (MJ/kg)} = (0,0242 \times \text{PG} + 0,0366 \times \text{LG} + 0,0209 \times \text{FG} + 0,0170 \times \text{ELA} - 0,00063 \times \text{MDS}^*) * \text{dE} * 0,98$$

* MDS = 0,98 ELA; da considerare solo per latticini nel caso $\text{MDS} \geq 80 \text{ g/kg SS}$

Negli alimenti d'allattamento per animali:

$$\text{dE} = 0,00095 \text{ PG}_{\text{SO}} + 0,00092 \text{ LG}_{\text{SO}} + 0,00099 \text{ ELA}_{\text{SO}} - 0,01$$

$$\text{PG} = \text{N} * 6,25$$

Nelle materie prime

$$\text{PG} = \text{N} * 6,38$$

$$\text{Latte intero fresco: dE} = 0,97$$

$$\text{Latte scremato e siero, fresco o in polvere: dE} = 0,96$$

$$\text{Latticello fresco o in polvere, latte intero in polvere: dE} = 0,95$$

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di sostanza fresca oppure in g/kg SO

6. Cani e gatti

- a. Energia metabolizzabile (EMC) degli alimenti composti per cani e gatti, tranne gli alimenti per gatti contenenti più del 14 % d'acqua

$$\text{EMC (MJ/kg)} = 0,01464 \times \text{PG} + 0,03556 \times \text{LG} + 0,01464 \times \text{ELA}$$

- b. Energia metabolizzabile (EMC) degli alimenti composti per gatti aventi un tenore in acqua superiore al 14 %

$$\text{EMC (MJ/kg)} = (0,01632 \times \text{PG} + 0,03222 \times \text{LG} + 0,01255 \times \text{ELA}) - 0,2092$$

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di alimento.

Il valore del tenore energetico in alimenti composti per animali viene espresso con un decimale.

Abbreviazioni

A	= Amido
CG	= Ceneri grezze
dE	= Digeribilità dell'energia
ELA	= Estratti liberi di azoto
FG	= Fibra grezza (cellulosa grezza)
LG	= Lipidi grezzi (grassi grezzi)
MDS	= Mono e disaccaridi
N	= Azoto
PG	= Proteina grezza
rPG	= Riducibilità della proteina grezza
SO	= Sostanza organica (SS meno CG)
SS	= Sostanza secca
Zuc	= Zuccheri totali, calcolati come saccarosio

*Allegato 9*⁵⁶
(art. 21 cpv. 2)

Procedura di campionatura e metodi di analisi per il controllo degli alimenti per animali

La procedura di campionatura e i metodi di analisi per il controllo degli alimenti per animali sono conformi agli allegati I–VIII del regolamento (CE) n. 152/2009⁵⁷.

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 4 dell'O del DEFR del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1621).

⁵⁷ Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione del 27 gen. 2009 che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali, GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1; da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 691/2013, GU L 197 del 20.7.2013, pag. 1.

*Allegato 10*⁵⁸
(art. 19 cpv. 1, 2 e 3)

Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Parte 1

Tenori massimi di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Le concentrazioni massime di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono conformi alle prescrizioni dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE⁵⁹.

Parte 2

Soglie d'intervento per le sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Le soglie d'intervento applicabili a un alimento per animali sono conformi alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva 2002/32/CE. Le misure da adottare in caso di superamento di tali soglie sono definite nella colonna 4 di tale allegato.

Parte 3

Tenori massimi di residui di prodotti fitosanitari

Le concentrazioni massime di residui di prodotti fitosanitari secondo l'allegato numero 1 dell'ordinanza del DFI del 26 giugno 1995⁶⁰ sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE) si applicano anche se gli stessi prodotti sono utilizzati nell'alimentazione animale. Sono salve le deroghe previste dalle disposizioni UE, riportate nell'allegato numero 1 OSoE. Nella tabella sono riportati i tenori massimi per ogni prodotto utilizzato come alimento per animale:

...
-----	-----	-----

...

⁵⁸ Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 15 mag. 2013 (RU **2013** 1739), dal n. II cpv. 5 dell'O del DEFR del 21 mag. 2014 (RU **2014** 1621) e dal n. II dell'O del DEFR del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1793).

⁵⁹ Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 mag. 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali, GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/186, GU L 31 del 7.2.2015, pag. 11.

⁶⁰ RS **817.021.23**

*Allegato 11*⁶¹
(art. 20 cpv. 1 e 2)

Requisiti relativi alle imprese del settore dell'alimentazione animale diverse da quelle al livello della produzione primaria di alimenti per animali che devono essere registrate od omologate secondo gli articoli 47 e 48 OsAIA

Definizione

L'espressione *prodotti derivati da oli vegetali* designa qualsivoglia prodotto diverso dall'olio raffinato derivato da oli vegetali greggi o recuperati mediante:

1. trattamento oleochimico,
2. trattamento per il biodiesel,
3. distillazione, o
4. raffinazione chimica o fisica.

Impianti e attrezzature

1. Gli impianti per la trasformazione e lo stoccaggio degli alimenti per animali, le attrezzature, i contenitori, le casse, i veicoli e le loro immediate vicinanze devono essere tenuti puliti e si devono attuare efficaci programmi di lotta contro i parassiti.
2. La concezione, la progettazione, la costruzione e le dimensioni degli impianti e delle attrezzature devono consentire:
 - a. di effettuare adeguate operazioni di pulizia e/o disinfezione;
 - b. di ridurre al minimo il rischio di errore nonché di evitare contaminazioni, contaminazioni incrociate e, in generale, tutti gli effetti che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità dei prodotti. Le macchine che vengono in contatto con gli alimenti per animali devono essere asciugate ogni volta che siano state sottoposte a una pulitura a umido.
3. Gli impianti e le attrezzature destinati a operazioni di miscelazione e/o produzione devono essere oggetto di adeguata e periodica verifica, da condurre conformemente alle procedure scritte prestabilite dal fabbricante per i prodotti:
 - a. tutte le bilance e gli strumenti di misurazione usati nella produzione di alimenti per animali devono essere appropriati per la gamma di pesi o volumi da misurarsi e devono essere regolarmente sottoposti a verifiche della loro precisione;
 - b. tutti i miscelatori usati nella produzione di alimenti per animali devono essere appropriati per la gamma di pesi e volumi da miscelarsi e in gra-

⁶¹ Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 15 mag. 2013 (RU 2013 1739) e dal n. II cpv. 5 dell'O del DEFR del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1621).

do di produrre opportune miscele e diluizioni omogenee. Gli operatori devono dimostrare l'efficacia dei miscelatori per quanto concerne l'omogeneità.

4. I locali devono essere dotati di un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale.
5. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo; devono essere concepiti e costruiti per evitare qualsiasi rischio di contaminazione degli alimenti per animali.
6. L'acqua usata nella produzione degli alimenti per animali deve essere di qualità adatta per gli animali; le condutture dell'acqua devono essere in materiale inerte.
7. Le acque di scarto, i rifiuti e l'acqua piovana devono essere smaltiti evitando di pregiudicare le attrezzature e la sicurezza e qualità degli alimenti per animali. Si deve assicurare il controllo delle impurità e delle polveri per prevenire invasioni di parassiti.
8. Le finestre e le altre aperture devono essere predisposte, ove necessario, contro i parassiti. Le porte devono essere a tenuta stagna e, una volta chiuse, garantire la protezione dai parassiti.
9. Se necessario, i soffitti e le strutture sospese devono essere concepiti, costruiti e rifiniti in modo da prevenire l'accumulo di sporco e da ridurre la condensazione, la formazione di muffe e la dispersione di particelle che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità degli alimenti per animali.

Personale

Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono disporre di personale numericamente sufficiente in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione dei prodotti. Esse devono predisporre e mettere a disposizione delle competenti autorità incaricate del controllo, un organigramma in cui sono definite le qualifiche (ad esempio, diplomi, esperienze professionali) e le responsabilità dei quadri. Tutto il personale deve essere informato chiaramente per scritto sui suoi compiti, responsabilità e competenze, specialmente in caso di modifica, in modo da ottenere la qualità dei prodotti desiderata.

Produzione

1. Deve essere designata una persona qualificata quale responsabile della produzione.
2. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono assicurare che le diverse fasi della produzione si svolgono secondo procedure e istruzioni scritte prestabilite allo scopo di definire, verificare e gestire i punti critici del processo di fabbricazione.

3. Devono essere prese misure tecniche od organizzative per evitare o, eventualmente, ridurre al minimo le contaminazioni incrociate e gli errori. Devono essere disponibili mezzi sufficienti e idonei per poter effettuare i controlli durante la fabbricazione.
4. La presenza di alimenti per animali vietati ai fini della protezione della salute dell'uomo o degli animali, di sostanze indesiderabili e di altri contaminanti deve essere sorvegliata e devono essere poste in atto appropriate strategie di controllo per ridurre al minimo il rischio.
5. I residui e i materiali non adatti come alimenti per animali devono essere isolati e identificati. I materiali di tal genere contenenti livelli pericolosi di medicinali veterinari, contaminanti o altri elementi pericolosi devono essere smaltiti in modo appropriato e non devono essere usati quale alimento per animali.
6. Gli imprenditori del settore dell'alimentazione animale devono adottare le misure adeguate per garantire l'efficace tracciabilità dei prodotti.
7. I produttori di oli o grassi miscelati che immettono sul mercato determinati prodotti destinati all'alimentazione animale, devono tenere detti prodotti fisicamente separati dai prodotti destinati a scopi diversi, a meno che questi ultimi adempiano i requisiti di cui all'allegato 10.
8. L'etichettatura deve indicare chiaramente se i prodotti sono destinati all'alimentazione animale o ad altri scopi, come l'impiego tecnico. Se il produttore dichiara espressamente sull'etichetta che una determinata partita di un prodotto non è destinata all'alimentazione animale o umana, questa dichiarazione non deve in seguito essere modificata da un operatore in una fase successiva della filiera di produzione.

Controllo della qualità

1. Se del caso, deve essere designata una persona qualificata quale responsabile del controllo della qualità.
2. Le imprese nel settore dell'alimentazione animale devono, quale parte del loro sistema di controllo della qualità, avere accesso a un laboratorio dotato di personale e attrezzature adeguati.
3. Deve essere predisposto per scritto e attuato un piano del controllo della qualità che preveda, in particolare, il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, le procedure e le frequenze di campionatura, i metodi di analisi e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche – e la destinazione in caso di non conformità – dalle materie prime ai prodotti finali.
4. Per garantire la rintracciabilità, il produttore deve provvedere a una documentazione sulle materie prime utilizzate nel prodotto finale. Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità competente, almeno per un periodo commisurato all'uso per il quale i prodotti sono immessi sul mercato. Inoltre, devono essere prelevati campioni degli ingredienti e di ciascuna partita di prodotto fabbricato e immesso sul mercato o di ciascuna

porzione specifica di produzione (in caso di produzione continua) in quantità sufficiente secondo una procedura prestabilita dal fabbricante e conservati per assicurare la rintracciabilità (su base regolare in caso di fabbricazione per il fabbisogno esclusivo del produttore). I campioni sono sigillati ed etichettati in modo da essere facilmente identificabili; essi devono essere conservati in condizioni tali da escludere un cambiamento anomalo della loro composizione o un'adulterazione. I campioni devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti almeno per un periodo commisurato all'uso per il quale gli alimenti per animali sono immessi sul mercato. Nel caso di alimenti per animali da compagnia, il fabbricante deve conservare soltanto campioni del prodotto finito.

Monitoraggio della diossina

1. Gli operatori del settore dell'alimentazione umana e animale che immettono sul mercato grassi, oli o prodotti da essi derivati destinati all'alimentazione animale devono fare analizzare tali prodotti presso laboratori accreditati per il tenore di diossine e PCB diossina-simili, in conformità dell'allegato 9. Tali analisi sono effettuate a complemento del sistema di «analisi dei rischi e controllo dei punti critici» (principi HACCP) conformemente all'articolo 44 OsALA:
 2. Le analisi di cui al numero 1 vanno effettuate come segue:
 - 2.1 Trasformatori di oli vegetali greggi
 - 2.1.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di oli di cocco greggi. Una partita può comprendere al massimo 1000 tonnellate di olio di cocco greggio.
 - 2.1.2 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite dei prodotti derivati da oli vegetali destinate all'alimentazione animale a eccezione di glicerolo, lecitina e gomme. Una partita può comprendere al massimo 1000 tonnellate di prodotti derivati da oli vegetali.
 - 2.2 Produttori di grassi animali
Deve essere effettuata un'analisi rappresentativa ogni 2000 tonnellate di grasso animale e di prodotti da esso derivati appartenenti alla categoria 3, secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 25 maggio 2011⁶² concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).
 - 2.3 Produttori di olio di pesce
 - 2.3.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di olio di pesce se ottenuto da:
 - prodotti derivati da olio di pesce greggio diverso dall'olio di pesce raffinato;

⁶² RS 916.441.22

- prodotti della pesca per i quali non si dispone di dati storici di monitoraggio, di origine non specificata o provenienti dal mar Baltico;
- sottoprodotti di origine ittica provenienti da stabilimenti di produzione di pesce destinato al consumo umano non riconosciuti in virtù della legislazione sulle derrate alimentari;
- melù o menade.

Una partita può comprendere al massimo 1000 tonnellate di olio di pesce.

- 2.3.2 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in uscita derivate da olio di pesce greggio diverso dall'olio di pesce raffinato. Una partita può comprendere al massimo 1000 tonnellate di olio di pesce greggio.
- 2.3.3 Per quanto riguarda l'olio di pesce non menzionato nel numero 2.3.1 deve essere condotta un'analisi rappresentativa ogni 2000 tonnellate.
- 2.3.4 L'olio di pesce decontaminato per mezzo di un trattamento ufficialmente riconosciuto deve essere analizzato secondo i principi HACCP conformemente all'articolo 44 OsAIA.

2.4 Industria oleochimica e del biodiesel

- 2.4.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata destinate all'alimentazione animale di:
- oli di cocco greggi e di prodotti derivati da oli vegetali a eccezione di glicerolo, lecitina e gomme,
 - grassi animali che non rientrano nel numero 2.2,
 - olio di pesce che non rientra nel numero 2.3,
 - oli recuperati dell'industria agroalimentare,
 - grassi miscelati.

Una partita può comprendere al massimo 1000 tonnellate di tali prodotti.

- 2.4.2 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di prodotti derivati dalla trasformazione dei prodotti di cui al numero 2.4.1 a eccezione di glicerolo, lecitina e gomme.

2.5 Produttore di oli o grassi miscelati

Nel quadro della sua valutazione di rischio, il produttore di oli o grassi miscelati comunica all'autorità competente quale delle due seguenti analisi elencate nei numeri 2.5.1 e 2.5.2 sceglie:

- 2.5.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di:
- oli di cocco greggi e di prodotti derivati da oli vegetali a eccezione di glicerolo, lecitina e gomme,
 - grassi animali che non rientrano nel numero 2.2,
 - olio di pesce che non rientra nel numero 2.3,
 - oli recuperati dell'industria alimentare,
 - grassi miscelati destinati all'alimentazione animale.

Una partita può comprendere al massimo 1000 tonnellate di tali prodotti;

- 2.5.2 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite dei grassi miscelati destinati all'alimentazione animale. Una partita può comprendere al massimo 1000 tonnellate di tali grassi miscelati.
- 2.6 Produttori di alimenti composti per animali destinati alla produzione di derrate alimentari diversi da quelli indicati nel numero 2.5:
- 2.6.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di:
- oli di cocco greggi e di prodotti derivati da oli vegetali a eccezione di glicerolo, lecitina, gomme e additivi per alimenti per animali,
 - grassi animali che non rientrano nel numero 2.2,
 - olio di pesce che non rientra nel numero 2.3,
 - oli recuperati dell'industria alimentare,
 - grassi miscelati destinati all'alimentazione animale.
- Una partita può comprendere al massimo 1000 tonnellate di tali prodotti;
- 2.6.2 Deve essere effettuata la campionatura dell'1 per cento delle partite di alimenti composti per animali contenenti prodotti di cui al numero 2.6.1.
3. I grassi e gli oli che sono stati raffinati attraverso un processo riconosciuto sufficiente per rispettare i valori massimi fissati nell'allegato 10 parte 1 (sezione V della direttiva 2002/32/CE⁶³) devono essere analizzati secondo i principi generali HACCP conformemente all'articolo 44 OsAIA.
4. Se un operatore del settore dell'alimentazione animale dimostra che un invio omogeneo è più grande della dimensione massima della partita di cui al numero 2 e che è stata campionata in modo rappresentativo, i risultati dell'analisi del campione opportunamente estratto e sigillato saranno considerati accettabili.
5. Qualsiasi consegna di prodotti di cui ai numeri 2.4.1, 2.5.1 e 2.6.1 deve essere accompagnata dalla prova che tali prodotti o tutti i relativi componenti sono stati analizzati in base ai requisiti di cui al numero 2.2 o 2.3.3 o sono conformi a essi.
6. Se un operatore del settore dell'alimentazione animale dimostra che una partita di un prodotto o tutti i componenti di una partita di cui al numero 2, immessi nella sua attività sono già stati analizzati in una fase precedente della produzione, trasformazione o distribuzione, o sono conformi ai requisiti di cui al numero 2.2 o 2.3.3, l'operatore in questione è esentato dall'obbligo di far analizzare tale partita e deve analizzarla secondo i principi HACCP conformemente all'articolo 44 OsAIA.
7. Se tutte le partite in entrata dei prodotti di cui ai numeri 2.4.1, 2.5.1 e 2.6.1 che entrano in un processo di produzione sono state analizzate conformemente ai requisiti della presente ordinanza e se può essere assicurato che il processo di produzione, la manipolazione e lo stoccaggio non aumentano la contaminazione di diossina, l'operatore del settore dell'alimentazione ani-

⁶³ Vedasi nota relativa all'all. 10 parte 1.

male è esentato dall'obbligo di far analizzare il prodotto finale e deve analizzarlo secondo i principi HACCP conformemente all'articolo 44 OsAIA.

8. Se un operatore del settore dell'alimentazione animale affida a un laboratorio il compito di eseguire un'analisi conformemente al numero 1, egli deve chiedere al laboratorio di comunicare i risultati di tale analisi all'autorità competente del Paese in cui ha sede il laboratorio, nel caso in cui vengano superati i limiti per la diossina secondo l'allegato 10 parte 1 (sezione V n. 1 e 2 della direttiva 2002/32/CE⁶⁴).

Se un operatore del settore dell'alimentazione animale affida a un laboratorio che si trova in un Paese terzo il compito di eseguire un'analisi deve informarne l'UFAG.

Stoccaggio e trasporto

1. Gli alimenti per animali trasformati devono essere tenuti separati dai componenti delle materie prime e dagli additivi non trasformati per evitare una contaminazione incrociata degli alimenti per animali trasformati; si devono usare adeguati materiali di imballaggio.
2. Gli alimenti per animali devono essere conservati e trasportati in appositi contenitori. Devono essere immagazzinati in posti all'uopo designati, adattati e mantenuti in ordine per assicurare buone condizioni di stoccaggio e accessibili solo alle persone autorizzate dagli imprenditori del settore dell'alimentazione animale.
3. Gli alimenti per animali sono immagazzinati e trasportati in modo da essere facilmente identificabili per evitare confusioni o contaminazioni incrociate e prevenirne il deterioramento.
4. I contenitori e le attrezzature usate per il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione, la manipolazione e la pesatura degli alimenti per animali devono essere tenuti puliti. Si devono introdurre programmi di pulitura e ridurre al minimo le tracce di detersivi e disinfettanti.
5. Si devono ridurre al minimo e tenere sotto controllo le impurità per contenere l'invasione di parassiti.
6. Se del caso, le temperature devono essere mantenute quanto più basse possibile per evitare la condensa e il deterioramento.
7. Contenitori
 - 7.1 I contenitori che devono servire per lo stoccaggio o il trasporto di grassi miscelati, oli di origine vegetale o prodotti da essi derivati destinati all'alimentazione animale non devono essere utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio di prodotti diversi da questi, a meno che questi ultimi prodotti soddisfino i requisiti della presente ordinanza.

⁶⁴ Vedasi nota relativa all'all. 10 parte 1.

- 7.2 Essi devono essere tenuti separati da qualsiasi altro carico, laddove esista un rischio di contaminazione.
- 7.3 Nei casi in cui questo uso separato non sia possibile, è necessario pulire in modo efficiente, così da eliminare ogni traccia di prodotto, quei contenitori precedentemente utilizzati per prodotti non conformi ai requisiti dell'allegato 10.
- 7.4 In virtù delle disposizioni dell'allegato 4 numeri 21–24 OESA⁶⁵ i grassi animali appartenenti alla categoria 3 destinati all'alimentazione animale devono essere immagazzinati e trasportati conformemente ai requisiti dell'OESA.

Documentazione

1. Tutti gli operatori del settore dell'alimentazione animale, compresi coloro che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere il prodotto nei loro locali, devono riportare in un registro i dati pertinenti compresi quelli relativi all'acquisto, alla produzione e alla vendita, per un'effettiva rintracciabilità dalla ricezione alla consegna, compresa l'esportazione fino alla destinazione finale.
2. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale, a eccezione di quelli che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere il prodotto nei loro locali, devono tenere in un registro:
 - a. Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli
Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono disporre di un sistema di documentazione volto a definire e gestire il controllo dei punti critici nel processo di fabbricazione e a stabilire e attuare piani di controllo della qualità. Esse devono conservare i risultati dei relativi controlli. Tale documentazione deve essere conservata per consentire di rintracciare la storia della fabbricazione di ciascuna partita di prodotto, immessa sul mercato e di stabilire le responsabilità in caso di reclamo.
 - b. Documenti relativi alla rintracciabilità, in particolare
 - i. per additivi di alimenti per animali:
 - natura e quantità degli additivi prodotti, rispettive date di fabbricazione e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua,
 - nome e indirizzo dello stabilimento cui gli additivi sono stati consegnati, natura e quantità degli additivi consegnati e, eventualmente, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;
 - ii. per premiscele:
 - nome e indirizzo del produttore o dei fornitori di additivi, natura e quantità degli additivi utilizzati nonché, eventualmente,

⁶⁵ RS 916.441.22

- numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua,
 - data di fabbricazione della premiscela e, eventualmente, numero della partita,
 - nome e indirizzo dello stabilimento cui le premiscele sono state consegnate, data della consegna e natura e quantità delle premiscele consegnate nonché, eventualmente, numero della partita;
- iii. per alimenti composti per animali/materie prime:
- nome e indirizzo del produttore o dei fornitori dell'additivo/dell'alimento composto, natura e quantità della premiscela usata e, eventualmente, numero di partita,
 - nome e indirizzo dei fornitori delle materie prime e degli alimenti complementari per animali e data di consegna,
 - natura, quantità e composizione dell'alimento composto per animali,
 - natura e quantità delle materie prime o degli alimenti composti per animali fabbricati, unitamente alla data di fabbricazione e al nome e indirizzo dell'acquirente (ad esempio agricoltore, altri imprenditori del settore dell'alimentazione animale).

Reclami e ritiro dei prodotti

1. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale mettono in atto un sistema di registrazione e trattamento dei reclami.
2. Essi introducono, ove necessario, un sistema per il rapido ritiro dei prodotti immessi nel circuito di distribuzione. Devono stabilire per scritto la destinazione dei prodotti ritirati che, prima di essere reimmessi sul mercato devono essere sottoposti a un nuovo controllo della qualità.